

- Alle Regioni e Province Autonome
LORO SEDI*
- All' Organismo Pagatore AGEA
Via Palestro, 81
00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it*
- All' A.R.T.E.A.
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
artea@cert.legalmail.it*
- All' A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it*
- All' A.V.E.P.A
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
protocollo@cert.avepa.it*
- All' Organismo Pagatore della
Regione Lombardia
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124
opr@pec.regione.lombardia.it*
- All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 Torino
protocollo@cert.arpea.piemonte.it*
- All' APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
appag@pec.provincia.tn.it*
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano – **OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it*
- All' ARCEA
c/o Cittadella regionale, viale Europa
Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
protocollo@pec.arcea.it*

- All'* **ARGEA**
Via Caprera, 8
Cagliari 09123
argea@pec.agenziaagea.it
- All'* **OPR FVG**
Via Liruti, 22
33100 Udine
opr@certregione.fvg.it
- Al* **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
relazioniesterne@coldiretti.it
- Al* **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 Roma
confagricolturadiroma@pec.it
- Al* **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 Roma
segreteria@caa.cia.it
- Al* **C.A.A. UNICAA**
Via del Casale di Sant'Angelo 1356
00123 Tragliatella - Roma (RM)
caa@pec.unica.it
- Al* **CAA CAF AGRI S.r.l.**
Via Nizza, 154
00198 Roma
caacafagri@pec.caacafagri.com
- All'* **UNAPROA**
Via Ventiquattro Maggio, 43
00184 Roma
unaproa@pec.it
- All'* **ITALIA ORTOFRUTTA**
Via Alessandria, 199/c
00198 ROMA
italiaortofrutta@pcert.it
- Alla* **FEDAGRI**
VIA TORINO 146
00184 Roma
fedagri@pec.confcooperative.it

- Alla* **Lega Cooperative Agroalimentare**
Via G.A. Guattani 9
00161 Roma
legacoopagroalimentare@pec.it
- Alla* **Confederazione Liberi Agricoltori**
Via Dessiè 2
00199 Roma
confederazioneLiberiAgricoltori@icoa-pec.it
- Alla* **Fruit Imprese**
Via Sabotino, 46
00195 ROMA
fruitimpres@pec.it
- All'* **Ortofrutta Italia**
Via Adige 26
00198 Roma
pec@pec.ortofruttaItalia.it
- Alla* **Confederazione Cooperative Italiane**
Via Torino, 146
00184 ROMA
confcooperative@pec.confcooperative.it
- Alla* **UE.COOP UNIONE EUROPEA DELLE COOPERATIVE**
Via XXIV Maggio n.43
00187 Roma
ue.coop@uecoop.org
- Al* **Ministero dell'agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste**
Direzione generale delle politiche Internazionali e dell'Unione europea
DIREZIONE UFFICIO PIUE V – Ortofrutta
Via XX Settembre 20
00187 Roma
piue.direzione@pec.masaf.gov.it
aoo.piue@pec.masaf.gov.it
- Al* **Ministero dell'agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste**
ICQRF Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Via Quintino Sella, 42
00187Roma
icqrf.dipartimento@pec.c.politicheagricole.gov.it

All' AGECONTROL S.p.A.
Via G. Morgagni 30 H
00161 Roma
protocollo@pec.agecontrol.it

OGGETTO: *Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane, in attuazione del Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) di esecuzione 2023/2430 della Commissione.*

Norme di commercializzazione prodotti ortofrutticoli Disposizioni Attuative

Sommario

PREMESSA:	10
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	11
1.1 Normativa.....	11
1.2 NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	12
1.3 ESENZIONI E DEROGHE ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.....	13
1.4 INDICAZIONI ESTERNE DEI PRODOTTI SOGGETTI ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE	17
1.5 INDICAZIONI ESTERNE PER LE MERCI VENDUTE AL DETTAGLIO	18
1.6 SOGGETTI INTERESSATI ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE (DEFINIZIONI) ..	19
1.7 CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE	22
SEZIONE II - BANCA DATI NAZIONALE OPERATORI ORTOFRUTTICOLI	23
2.1 Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli (BDNOO)	23

2.2	MODALITÀ DI ISCRIZIONE IN BDNOO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	25
2.3	OPERATORI ORTOFRUTTICOLI TENUTI ALL'ISCRIZIONE ALLA BDNOO	26
2.4	OPERATORI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE IN BANCA DATI	27
2.5	FUNZIONI DELLA BANCA DATI	29

SEZIONE III - CONTROLLI DI CONFORMITA'29

3.1	Campo di applicazione dei controlli di conformità.....	29
3.2	LA FILIERA	31
3.3	LUOGHI DEL CONTROLLO.....	35
3.4	ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ.....	37
3.5	INFORMAZIONI OBBLIGATORIE	38
3.6	CONTROLLI SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI COMMERCIALIZZATI SUL MERCATO INTERNO UE E DESTINATI AL CONSUMO ALLO STATO FRESCO	40
3.6.1	Procedura per l'esecuzione del controllo	40
3.6.2	Fasi del controllo	41
3.6.3	Controllo d'identità delle partite sottoposte a controllo	42
3.6.4	Controllo in fase di spedizione	43
3.6.5	Controllo di conformità del prodotto	44
3.6.6	Esito del controllo	46
3.6.7	Adempimenti da svolgere a conclusione del controllo di conformità con esito negativo.	48
3.6.8	Inserimento delle risultanze di controllo nel SIAN	50
3.7	CONTROLLI DI CONFORMITÀ NELLA VENDITA AL DETTAGLIO (CONSUMATORE FINALE)	50
3.8	I PRODOTTI CEDUTI TRAMITE CONTRATTI A DISTANZA.....	51
3.9	CONTROLLI SUI PRODOTTI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE.....	52
3.10	OPERATORI RICONOSCIUTI (AUTOCONTROLLO – CD. “LOGO COMUNITARIO”).....	54
3.10.1	Rilascio del Riconoscimento (autocontrollo - utilizzo dell'etichetta conforme all'allegato I al del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430)	56
3.10.2	Tenuta del Registro	57

3.10.3 Rilascio del Certificato di conformità emesso per partite esportate da Operatori riconosciuti	58
3.10.4 Durata del Riconoscimento	59
3.10.5 Controllo dei prodotti in esportazione per Operatori Riconosciuti	59
Per gli operatori che hanno ottenuto il riconoscimento all’Autocontrollo per i prodotti in esportazione, in base alle previsioni di cui all’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 l’Autorità di coordinamento dispone che:	59
3.11 Controlli sui prodotti ortofrutticoli provenienti da paesi terzi e destinati all’immissione in libera pratica sul territorio europeo	60
3.11.1 Partite che presentano in importazione limitati rischi di non conformità	62
3.11.2 Partite di prodotti provenienti da Paesi terzi i cui Organismi di Controllo sono stati riconosciuti dalla Commissione UE	63
3.11.3 Controlli sulla merce destinata alla trasformazione industriale o destinata ad uso animale o ad usi non alimentari, in spedizione o proveniente da Paesi Terzi	64
3.12 PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	65
3.12.2 Modalità di versamento delle somme dovuti per l’applicazione delle sanzioni	76
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE DAL CONTROLLO DI QUALITA’ NEL SETTORE DELLE BANANE	76
4.1 OPERATORI AUTORIZZATI ALL’ESENZIONE DAL CONTROLLO	76
4.1.1 Richiesta di Esenzione dal Controllo	77
4.1.2 Tenuta del Registro	79
4.1.3 Durata dell’autorizzazione all’Esenzione dal Controllo	80
Il riconoscimento è concesso per un periodo di ameno un anno, con una durata massima di tre anni, e può essere rinnovato a seguito di presentazione di nuova domanda di riconoscimento da parte dell’Operatore, previa verifica dei requisiti da parte di Agecontrol.	80
4.2 PROCEDURA DI ESENZIONE.....	80
4.3 DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE.....	81
SEZIONE V - COMUNICAZIONI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	81
5.1 Comunicazioni.....	81

5.2	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	82
SEZIONE VI - ALLEGATI.....		83
	MODULISTICA (norme di commercializzazione ortofrutta)	88
	Appendice “C”	89

Premessa:

L'AGEA, in applicazione di quanto disposto dagli articoli artt. 3, 6, 7, 8, 9 del D.M. n.672762 del 20 dicembre 2024, quale autorità di coordinamento delle attività dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, con il presente documento definisce le disposizioni attuative in ordine a quanto disposto dal citato D.M.

Il documento tratta la citata materia in sei specifiche sezioni:

- **Sezione I : Disposizioni Generali**
- **Sezione II : BDNOO - Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli**
- **Sezione III : Controlli di Conformità**
- **Sezione IV : Controlli di qualità nel settore delle banane**
- **Sezione V : Comunicazioni – Disposizioni transitorie e finali**
- **Sezione VI : Allegati**

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 NORMATIVA

La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli è disciplinata, in materia di controlli, da quanto disposto dai regolamenti UE e dalla normativa nazionale, di seguito specificati:

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante organizzazione comune di mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che abroga parzialmente il Reg. UE 1234/07.
- **Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023** che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023** che stabilisce disposizioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane
- **Decreto ministeriale n. 672762 del 20 dicembre 2024** – Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) di esecuzione 2023/2430 della Commissione.
- **Decreto legislativo n. 306 del 10 dicembre 2002** - Disposizioni sanzionatorie nel settore dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della Legge 1° marzo 2002 n. 39.
- **Legge 21 maggio 2021, n. 71** di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
- **Circolare Agea Coordinamento del 13 dicembre 2019 prot. n. 95402** – *Modalità di iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli.*
- **Decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898**, come modificato dall'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

Ai soli fini di una corretta lettura ed interpretazione della presente circolare, di seguito alla parola “Ministero” il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

1.2 NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumo allo stato fresco possono essere commercializzati solo se conformi ad un sistema di norme che si applica in tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione europea. I prodotti ortofrutticoli freschi, pertanto, sono assoggettati alle seguenti norme e possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità, di commerciabilità e se è indicato il paese di origine.

- **Norme di commercializzazione generale** (di seguito denominata “Norma generale”) così come riportate nella parte A dell’allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023.
- **Norme di commercializzazione specifiche** (di seguito denominate “Norme specifiche”) – così come riportate nella parte B, dell’allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023, riguardano specifici prodotti, di seguito elencati:
 - *mele*
 - *agrumi*
 - *kiwi*
 - *lattughe, indivie ricce e scarole*
 - *pesche e nettarine*
 - *pere*
 - *fragole*
 - *peperoni dolci*
 - *uve da tavola*
 - *pomodori*
 - *banane*

All’interno dell’Unione non possono essere messi in vendita, consegnati o commercializzati prodotti ortofrutticoli freschi secondo modalità non conformi alle citate norme.

1.3 ESENZIONI E DEROGHE ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

1.3.1 Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione, in deroga all'articolo 76, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed all'articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023:

- a) i prodotti chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati all'alimentazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente e che sono:
- destinati alla trasformazione industriale, o
 - presentati per la vendita al minuto al consumatore per il fabbisogno personale e destinati alla trasformazione, o
 - destinati alla preparazione dei prodotti di cui alla lettera b), punto xvii), dell'articolo 5 paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429, o
 - destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;
- b) i prodotti venduti dal produttore direttamente al consumatore per il fabbisogno personale nella loro azienda o, all'interno di una determinata zona di produzione definita dall'autorità competente:
- su un mercato locale in un luogo riservato soltanto ai produttori, o
 - mediante consegna diretta;
- c) i prodotti commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come ortofrutticoli elencate nell'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) i prodotti di una determinata regione venduti al minuto in tale regione in caso di consumo locale tradizionale consolidato o in casi eccezionali e debitamente giustificati, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 del Reg. (UE) 2023/2429;

- e) i prodotti seguenti non sono soggetti all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione, tranne per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
- i) funghi non coltivati di cui ai codici NC da ex 0709 51a ex 0709 56e 0709 59;
 - ii) capperi di cui al codice NC 0709 99 40;
 - iii) mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;
 - iv) mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;
 - v) nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;
 - vi) noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;
 - vii) pistacchi sgusciati di cui al codice NC 0802 52;
 - viii) noci macadamia sgusciate di cui al codice NC 0802 62;
 - ix) pinoli sgusciati di cui al codice NC 0802 92;
 - x) noci di pecan di cui al codice NC 0802 99 10;
 - xi) altra frutta a guscio di cui al codice NC 0802 99 90;
 - xii) banane plantano essiccate di cui al codice NC 0803 10 90;
 - xiii) agrumi secchi di cui al codice NC ex 0805;
 - xiv) miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31;
 - xv) miscugli di altra frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39;
 - xvi) zafferano di cui al codice NC 0910 20;
 - xvii) prodotti classificati come ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono stati sottoposti a operazioni che vanno

oltre il grado di mondatura indicato nella norma specifica UNECE applicabile o che non sono intatti ai sensi della norma di commercializzazione generale e resi pronti per essere consumati direttamente freschi o cotti;

- f) in caso di donazione, diversa dalla distribuzione gratuita oggetto degli accordi e delle decisioni di cui all'articolo 222 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 o sostenuta nell'ambito di programmi operativi a norma dell'articolo 52 del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, i prodotti ortofrutticoli contemplati dal regolamento 2023/2429 devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale tranne per quanto riguarda le indicazioni in etichetta, a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinato alla donazione» o con una marcatura equivalente.

1.3.2 Non sono soggetti alle Norme di commercializzazione in ambito nazionale:

- a) i prodotti di una determinata regione venduti al minuto in tale regione in caso di consumo locale tradizionale consolidato o in casi eccezionali e debitamente giustificati”
- b) i prodotti originari dell'UE che non sono conformi alle norme di commercializzazione a causa di una circostanza di «forza maggiore» che consente agli Stati membri di decidere che i prodotti possono essere commercializzati nel loro territorio alle condizioni da essi specificate”.
- c) I prodotti esentati dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione perché destinati alla trasformazione industriale, o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, importati da Paesi terzi o esportati verso tali Paesi, devono essere accompagnati da un certificato

1.3.3 Procedure per poter usufruire delle norme derogatorie.

Per poter fruire delle disposizioni derogatorie di cui ai punti 1.3.1, e 1.3.2, deve essere fornita al controllore Agecontrol la prova che i prodotti soddisfino le condizioni previste con particolare riferimento al paese di origine dei prodotti e alla destinazione finale.

A tal fine, Agecontrol accerterà la sussistenza delle condizioni previste per l'esenzione dei prodotti all'obbligo di conformità secondo le seguenti modalità:

in caso di merce giacente, sia presso le strutture delle imprese sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto, in attesa di essere avviata verso impianti di trasformazione industriale o per usi diversi da quelli alimentari, occorrerà verificare l'esistenza su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata o fissata all'imballaggio stesso, della dicitura pertinente alla destinazione, in caratteri chiari e leggibili.

- in caso di merce giacente, sia presso le strutture delle imprese agricole sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto, in attesa di essere avviata a vario titolo verso centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, le previste condizioni sono soddisfatte con l'apposizione sull'imballaggio o, per merci caricate alla rinfusa, su documento di trasporto e su una scheda collocata all'interno del mezzo, di un'etichettatura, in cui figurino in maniera ben visibile l'indicazione : “ prodotto da destinare per la lavorazione verso il centro di condizionamento/di deposito.....ubicato in.....”

Le diciture di cui al primo e al secondo trattino devono essere, altresì, riportate sui documenti che in ogni spostamento devono scortare i prodotti. Detti documenti devono, inoltre, sempre contenere l'informazione relativa al paese di origine del prodotto, tale ultima informazione deve essere contenuta nei documenti che scortano i prodotti elencati all'art. 5, par. 1 lett. b) del regolamento delegato 2023/2429. Infine per i prodotti, di cui all' art. 5, paragrafo 1 lett. c) del medesimo regolamento la prova da fornire in caso di controllo è una apposita etichetta che rechi in modo chiaro la dicitura “destinato alla donazione” o una marcatura equivalente.

- in caso di merce giacente presso le strutture degli imprenditori agricoli, in attesa di essere venduta in azienda direttamente al consumatore, per il proprio fabbisogno personale, le condizioni sono soddisfatte con la dimostrazione da parte dell'operatore interessato, anche mediante esibizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, dell'esercizio della vendita diretta in azienda di prodotti ortofrutticoli, che tale attività rientri nell'esercizio dell'agricoltura e che venga effettuata esclusivamente nelle strutture ubicate nei fondi inclusi all'interno del perimetro aziendale.

Pertanto è escluso che i produttori possano vendere prodotti ortofrutticoli non conformi alle norme di commercializzazione presso luoghi di vendita all'ingrosso o presso mercati alla produzione, ed è

parimenti esclusa la possibilità di avviare prodotti non conformi dai luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento o deposito.

- La possibilità che prodotti di una determinata regione ivi venduti al minuto, in caso di consumo locale tradizionale consolidato o in casi eccezionali e debitamente giustificati, siano esentati dal rispetto delle norme deve essere determinata da disposizione nazionale.

1.4 INDICAZIONI ESTERNE DEI PRODOTTI SOGGETTI ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

L'art. 6 del Regolamento Delegato 2023/2429 definisce le caratteristiche delle indicazioni esterne da riportare sull'imballaggio ai fini dell'identificazione degli ortofrutticoli nelle varie fasi della commercializzazione.

In particolare le informazioni riguardano, per gli ortofrutticoli freschi:

- i prodotti assoggettati alle “*Norme specifiche*”
- i prodotti assoggettati alla “*Norma generale*”
- le indicazioni dell'origine del prodotto, in una lingua comprensibile dai consumatori del Paese di destinazione;
- la identificazione del prodotto, nel caso in cui lo stesso non sia visibile dall'esterno, devono essere riportate, a caratteri leggibili e visibili sul lato dell'imballaggio esposto al pubblico, in modo che sia sempre visibile, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o solidamente fissata ad esso;
- le indicazioni di cui sopra, per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, debbono essere riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.
- Nel caso di contratti a distanza, conclusi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le informazioni sono

disponibili prima della conclusione dell'acquisto, compreso il paese di origine del prodotto effettivamente messo in vendita.

- Le fatture ed i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome ed il Paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto dalle “norme specifiche”, oppure il fatto che il prodotto è destinato alla trasformazione;
- La possibilità di indicare nell'etichettatura l'origine regionale o locale di cui all'allegato I, parte B, lascia impregiudicata la protezione concessa a determinate indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.5 INDICAZIONI ESTERNE PER LE MERCI VENDUTE AL DETTAGLIO

L'art. 7 del Regolamento Delegato 2023/2429 della Commissione definisce le caratteristiche delle indicazioni esterne da riportare sull'imballaggio ai fini dell'identificazione degli ortofrutticoli nella particolare fase di vendita al minuto.

Nella vendita al minuto per prodotti in imballaggio, le indicazioni esterne devono essere presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, su apposito cartello, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al Paese di origine e, se del caso, alla categoria, al calibro e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore. Le indicazioni di cui trattasi sono obbligatorie sia per i prodotti assoggettati alle “Norme specifiche” che alla “Norma generale”.

Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione.

- MISCUGLI

In relazione ai miscugli di ortofrutticoli contenuti in imballaggi di peso pari o inferiore a 10 kg, secondo le disposizioni contenute all'art. 8, del Regolamento Delegato 2023/2429:

- è richiesta omogeneità per quanto riguarda la qualità e rispondenza alle “norme specifiche” pertinenti o, in assenza di tali norme, alla “Norma generale”;
- l’imballaggio deve essere etichettato conformemente al presente regolamento e alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- il miscuglio di prodotti diversi non deve indurre in errore il consumatore.
- è possibile utilizzare in etichetta, relativamente alla provenienza, l’indicazione semplificata utilizzando le diciture previste al par.3, lettere a), b), c), dello stesso articolo.

1.6 SOGGETTI INTERESSATI ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE (DEFINIZIONI)

Detentore: Per “detentore” si intende la persona fisica o giuridica materialmente in possesso dei prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione; tali prodotti possono essere commercializzati solo se conformi a tali norme.

In base all'articolo 76, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1308/2013 il detentore di prodotti ortofrutticoli freschi, per i quali sono state stabilite Norme di commercializzazione, non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.

Operatore: In base a quanto esplicitato dall’art. 3, par. 2 del Regolamento, per “operatore” si intende la persona fisica o giuridica che detiene ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione al fine di esporli, metterli in vendita, venderli o commercializzarli in ogni modo (inclusa la vendita a distanza, via internet o tramite altri canali), svolgendo effettivamente tali attività per proprio conto o a nome di terzi, anche mediante esportazione verso Paesi terzi e/o mediante importazione a partire da Paesi terzi. L'operatore è tenuto all'iscrizione nella BDNOO.

Rientrano tra gli operatori, le seguenti categorie:

1 **Commerciante all'ingrosso** - persona fisica o giuridica che professionalmente acquista prodotti ortofrutticoli in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. L'attività svolta da tali imprese può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione.

Le tipologie di questa figura commerciale sono:

➤ *grossisti di mercato:* operatori che commercializzano all'ingrosso all'interno di mercati agroalimentari, mercati alla produzione, aste, utilizzando li appositi stands e/o piazzole;

➤ *grossisti fuori mercato:* operatori che commercializzano all'ingrosso su aree private, al di fuori dei mercati indicati al precedente punto 1, utilizzando appositi magazzini e/o strutture;

2 **imprese che commercializzano per conto terzi** (es. commissionari) - sempre che detengano i prodotti ortofrutticoli o li espongano per la vendita;

3 **organizzazione dei produttori riconosciute;**

4 **cooperativa di produttori** - non associata ad O.P. o ad altra cooperativa, ovvero associata, ma che commercializza prodotti ortofrutticoli anche in proprio;

5 **imprenditore agricolo** - così come definito dall'articolo 2135 del codice civile;

6 **centrali d'acquisto** collegate alle piattaforme o centri di raccolta della grande distribuzione, settori strategici dei grandi gruppi cui compete:

- l'atto di acquisto vero e proprio dei prodotti ortofrutticoli;
- tutta la serie di prove e test per l'accertamento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli;
- il costante e quotidiano contatto con le aziende fornitrici;
- il controllo dei livelli di stoccaggio dei prodotti, al fine di evitare vuoti di magazzino.

7 **grande distribuzione organizzata**, costituita dalla seguente tipologia di punti vendita:

- *ipermercato* - esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., suddiviso in reparti - alimentare e non alimentare - ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino;
- *supermercato* - esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare autonomo o reparto di grande magazzino organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita superiore ai 400 mq. e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte confezionati, nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente;
- *discount* - esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa, di superficie medio-grande che, attuando una politica di abbattimento dei costi d'impianto, di gestione e di servizio, offre in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente "non di marca" e di "largo consumo", a prezzi contenuti;
- *cash and carry* - esercizio all'ingrosso organizzato a self-service, con superficie di vendita superiore a 400 mq, nel quale i clienti provvedono al pagamento in contanti, contro emissione immediata di fattura, ed al trasporto diretto della merce.

8 ***altri operatori che esercitano vendita di ortofrutticoli***

- ***i dettaglianti tradizionali*** non organizzati, tra i quali rientrano sia gli specialisti in frutta e verdura operanti in sede fissa su aree pubbliche e/o private e sia gli ambulanti.

Gli operatori di cui ai precedenti punti 6, 7 ed 8 rappresentano complessivamente la categoria dei commercianti al dettaglio, persone fisiche o giuridiche che professionalmente acquistano prodotti ortofrutticoli in nome e per conto proprio e li rivendono, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Sempre nell'ambito della vendita al dettaglio, appare utile soffermarsi sulla GD (Grande Distribuzione) e sulla DO (Distribuzione Organizzata), costituenti le moderne articolazioni della Grande Distribuzione Organizzata.

La GD o Grande Distribuzione è caratterizzata, tra l'altro, da società di tipo capitalistico, a capitale sociale privato, con sedi operative, centrali e periferiche e punti vendita privati.

Caratteristiche proprie della Grande Distribuzione sono:

- massima concentrazione di sforzi nella ricerca di obiettivi comuni;
- unica linea guida alla quale il fornitore può fare riferimento;
- controlli degli standard qualitativi, omogenei per tutto il territorio nazionale;
- identificazione da parte del consumatore del medesimo assortimento dal Nord al Sud del Paese.

La D.O. o Distribuzione Organizzata, organizzazione avviata dal dettaglio tradizionale o dagli stessi consumatori e promossa principalmente per ottenere sinergie in termini di acquisti e servizi di vendita, nonché per aumentare l'efficienza delle imprese aderenti, riunisce tre diverse realtà:

- i **Gruppi d'acquisto**, associazioni a carattere orizzontale, tra soli grossisti o dettaglianti di piccola media dimensione, realizzate al fine di superare il limitato potere contrattuale nei confronti dei produttori. Le imprese che partecipano al Gruppo d'acquisto, conferiscono ad un unico operatore il mandato d'acquisto, ognuno dei soci, però, conserva la propria autonomia gestionale;
- le **Unioni volontarie**, forme di integrazione verticale tra grossisti e dettaglianti che si accordano per organizzare in comune gli acquisti ed alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite;
- le **Cooperative di consumo**, gruppi di consumatori organizzati allo scopo di creare e gestire aziende distributrici, con obiettivi di interesse collettivo.

1.7 CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

La conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi alle rispettive norme di commercializzazione è controllata in maniera selettiva, sulla base di un'analisi di rischio. Tali controlli si

concentrano nella fase precedente alla partenza dalle Regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera pratica per tutti i prodotti soggetti a norma specifica e per i prodotti definiti al paragrafo 1 lettera b) del manuale **operativo delle procedure**, allegato al D.M. n. 672762 del 20/12/2024.

SEZIONE II - BANCA DATI NAZIONALE OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

2.1 BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI (BDNOO)

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2430 è istituita una Banca dati degli operatori, cui sono tenuti ad iscriversi, fatte salve le deroghe previste, gli operatori rientranti nelle categorie di seguito definite che detengono i prodotti ortofrutticoli di cui all' art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429, ai fini del consumo nell'Unione, dell'avvio verso i Paesi terzi o dell'importazione.

AGEA assicura la realizzazione e l'aggiornamento delle procedure, mediante appropriate funzionalità telematiche presenti sul portale SIAN, per l'inserimento in BDNOO, anche tramite le funzioni attribuite ad Agecontrol, dei dati contenuti nei documenti di seguito specificati:

- 1) Domanda di iscrizione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli (BDNOO);
- 2) Domanda di variazione / cancellazione degli operatori iscritti alla BDNOO;
- 3) Verbale di controllo sul mercato interno: Check list incluse quelle, eventualmente, redatte dalle Regioni;
- 4) Attestato di non conformità;
- 5) Certificato di conformità;
- 6) Richiesta di controllo import-export;
- 7) Notifica di Spedizione;
- 8) Verbale di contestazione di illecito amministrativo;
- 9) Verbale di contestazione di illecito amministrativo - Diffida

- 10) Verbale Verifica delle autorizzazioni di cui all' articolo 4 del Reg. (UE) 2023/2430;
- 11) Notifica di non conformità (Paesi UE);
- 12) Notifica di non conformità (Paesi extra-UE);
- 13) Certificato di destinazione industriale/usi non alimentari;
- 14) Risultanze delle procedure sanzionatorie
- 15) Esito dei controlli regionali

Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che l'Autorità di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Tali informazioni devono essere fornite secondo le modalità stabilite dall'autorità di coordinamento, ai sensi degli articoli 3 e 4 del DM n. 672726 del 20 dicembre 2024.

Nello specifico, sul portale SIAN sono presenti le funzioni telematiche necessarie:

- a) al trattamento di nuove domande d'iscrizione ricevute, relativamente all'acquisizione e all'inserimento nella banca dati delle informazioni in esse contenute, effettuati i necessari adempimenti e controlli di natura amministrativa;
- b) all'aggiornamento della base dati, alla luce sia delle integrazioni di informazioni che verranno rilevate durante l'esecuzione dei controlli agli Operatori già iscritti e sia delle eventuali variazioni intervenute e non ancora comunicate all'Organismo di controllo, negli elementi identificativi delle imprese sottoposte a verifica;
- c) all'acquisizione degli esiti dei controlli, e delle eventuali sanzioni, eseguiti presso le imprese assoggettate a controllo;
- d) alla messa a disposizione, secondo modalità stabilite dall'Autorità di Coordinamento, del Ministero, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, dei dati di cui alle lettere a), b) e c), nonché di quelli ai precedenti punti da 1) a 14).

2.2 MODALITÀ DI ISCRIZIONE IN BDNOO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che l’Autorità di Coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l’aggiornamento della Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli (BDNOO).

Sulla base di quanto previsto dalla Circolare AGEA Coordinamento del 13 dicembre 2019 prot. n.95402, a partire dal 31 gennaio 2020 gli Operatori Ortofrutticoli interessati procedono alla propria iscrizione / variazione / cancellazione esclusivamente utilizzando i servizi on-line messi a disposizione in ambiente SIAN-BDNOO.

Il modello di domanda di iscrizione (**Modulo A** dell’Allegato II al presente documento) viene debitamente compilato utilizzando le predisposte funzionalità telematiche rese disponibili sul portale SIAN.

Gli Operatori iscritti alla BDNOO devono comunicare all’Organismo di controllo qualsivoglia variazione intervenuta, rispetto ai dati contenuti nella propria posizione, entro 60 giorni dall’evenienza attraverso la compilazione elettronica del **Modulo B** (Allegato II al presente documento), sempre sul portale SIAN.

Tali modelli di domanda (Modulo A e Modulo B) sono a disposizione degli utenti all’area riservata del sito internet www.sian.it, accedendo alle sezioni: *Utilità – Download- Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli*.

Agecontrol cura:

- l’istruttoria e controllo amministrativo delle domande;
- l’eventuale risoluzione di anomalie riscontrate nella domanda;
- l’acquisizione informatica all’interno della banca dati nazionale, dei dati e delle informazioni contenute in domanda;
- la comunicazione dei numeri di iscrizione attribuiti agli operatori interessati entro 30 giorni dalla ricezione della domanda; in caso di approfondimenti istruttori, il predetto termine viene riferito al completamento della domanda;

- l'aggiornamento della base dati, attraverso le funzionalità telematiche presenti sul SIAN, anche tenendo conto delle informazioni assunte nel corso dei controlli agli operatori.

Gli operatori che hanno sede in altri Paesi e che svolgono l'attività sul territorio italiano devono attenersi alle disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione alla BDNOO.

La BDNOO dispone di apposite sezioni ove sono riportati gli esiti dei controlli e sono registrati gli atti istruttori e gli elenchi relativi alle aziende che hanno ottenuto le autorizzazioni all'uso dell'etichetta il cui facsimile figura nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 e/o all'Autocontrollo.

La BDNOO contiene per ciascun operatore le seguenti informazioni:

1. numero di registrazione in BDNOO;
2. codice fiscale /Partita Iva;
3. ragione sociale;
4. indirizzo e sede legale dei punti di commercializzazione;
5. posizione occupata nella catena commerciale;
6. risultanze di controlli per ciascun punto di commercializzazione;
7. identificazione dei referenti per la conformità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati;
8. gamma prodotti trattati ed eventuale stagionalità;
9. volume di affari
10. Sanzioni;
11. Esiti controlli regionali.
12. Sezione dedicata agli operatori che importano banane.

2.3 OPERATORI ORTOFRUTTICOLI TENUTI ALL'ISCRIZIONE ALLA BDNOO

1. Grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
2. imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);

3. organizzazione dei produttori (OP), loro associazioni (AOP) e gruppi di produttori (GP);
4. cooperativa di produttori non associati ad OP/AOP/GP o ad altra cooperativa;
5. imprenditore agricolo (non associato ad OP/AOP/GP od a cooperativa) con un volume annuo commercializzato, superiore a € 60.000 IVA esclusa, per i prodotti di cui all' art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429;
6. centrali di acquisto per la grande distribuzione;
7. grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato dei prodotti di cui all' art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 superiore a € 60.000 IVA esclusa);
8. dettaglianti (con volume annuo commercializzato dei prodotti di cui all' art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 superiore a € 60.000) IVA esclusa;
9. tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'allegato I parte IX Reg. (UE) 1308/2013 da e verso Paesi terzi all'Unione.
10. gli operatori che effettuano contratti a distanza compreso il commercio elettronico (e-commerce) dei prodotti ortofrutticoli anche nel caso di non detenzione degli stessi.

Le imprese, anche se di nuova costituzione, che rispondono ai precitati requisiti, sono tenute a richiedere l'iscrizione in BDNOO entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata tale condizione, così come ogni modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati, ai fini dell'iscrizione.

Una più puntuale articolazione delle predette categorie è definita con la classificazione indicata al quadro "B 2/3" del modello di iscrizione alla Banca Dati Nazionale (Modulo A).

2.4 OPERATORI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE IN BANCA DATI

1. Imprenditori agricoli

- che vendono, consegnano o avviano prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o deposito, situati nell'ambito nazionale di produzione;
 - che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione
 - che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo
 - associati ad OP/AOP/GP o cooperativa, che conferiscono esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
 - non associati ad OP/AOP/GP o a Cooperativa con volume annuo di prodotto commercializzato dei prodotti i cui all'art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA;
2. Le cooperative che conferiscono esclusivamente prodotti alle organizzazioni dei produttori per la commercializzazione;
 3. Gli imprenditori di centri di deposito che avviano prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all'interno dell'ambito nazionale di produzione;
 4. Strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato dei prodotti di cui all'art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA;
 5. Dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA;
 6. Le persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori).

7. Le persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.
8. Gli operatori che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore su mercati riservati agli imprenditori agricoli, come definiti dal D.M. 20 novembre 2007.

2.5 FUNZIONI DELLA BANCA DATI

Periodicamente, attraverso le applicazioni previste dal sistema SIAN, verranno selezionati a campione i singoli punti di controllo così come risultanti dal “Quadro B” della domanda di iscrizione, afferenti gli operatori registrati nella Banca Dati Nazionale.

Tale estrazione si concretizzerà con la possibilità, per l’Organismo di controllo, di disporre di check list di controllo precompilate, rese disponibili sul portale SIAN da completare nel corso delle verifiche ispettive.

Gli esiti dei controlli saranno immediatamente resi disponibili nell’ambito della BNDOO; tale aspetto è di particolare rilievo in relazione all’analisi di rischio, basandosi quest’ultima sulle informazioni incluse in tale data base.

Agecontrol, mediante autorizzazione di AGEA, potrà aggiungere fino al 10% annuale di check list di controllo oltre quelle estratte, in funzione dei carichi di lavoro, della stagionalità dei prodotti.

Un’apposita sezione della Banca dati nazionale dati degli operatori ortofrutticoli è dedicata alla gestione dei processi verbali di contestazione, elevati a seguito dell'accertamento di una o più irregolarità sanzionate dal Decreto Legislativo n. 306 del 10 dicembre 2002 e/o dalla legge 21 maggio 2021 n. 71.

SEZIONE III - CONTROLLI DI CONFORMITÀ

3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede, all'art.75, par.1, lettera b), che possono essere adottate Norme di commercializzazione, per i prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'allegato I parte IX.

Il Regolamento delegato (UE) 2023/2429 all'art. 2, paragrafo 1, individua i prodotti soggetti alla “*Norma generale*” (Allegato I, parte A), ed alle “*Norme specifiche*” (Allegato I, parte B), inoltre, individua all’art.3 l’obbligo di indicazione dell’origine per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per le banane mature. Infine, all’art. 5, par. 1, lett. b) elenca i prodotti che pur essendo esenti dall’obbligo di conformità alla norma di commercializzazione devono riportare l’indicazione del paese di origine ai sensi dell’art. 76, par. 1 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

In relazione a tali disposizioni ed in applicazione dell’art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 “*controlli di conformità*” e dell’art. 10 del medesimo regolamento “*metodi di controllo*” dello stesso Regolamento, gli operatori che commercializzano sul mercato interno, prodotti ortofrutticoli sottoposti a “*Norme specifiche*”, nonché prodotti soggetti alla “*Norma generale*” destinati al consumo allo stato fresco, sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale, sulla base di un’analisi del rischio, secondo le procedure di seguito descritte:

a) gli operatori che nelle fasi di importazione ed esportazione da o verso Paesi terzi, commercializzano prodotti ortofrutticoli sottoposti a “*norme specifiche*”, nonché prodotti soggetti a “*norma generale*” riportati nel paragrafo 1 del Manuale allegato al D. M.-n. 672762 del 20 dicembre 2024 e di seguito indicati:

- meloni,
- cipolle,
- fagiolini,
- carciofi,
- melanzane,
- cavolfiori,
- carote,
- agli
- ciliegie.
- ibridi interspecifici di agrumi

sono assoggettati a controlli sistematici, ad esclusione delle partite che, sulla base dell'analisi di rischio, non necessitano di un controllo.

- b) Per i rimanenti prodotti ortofrutticoli (non soggetti a controlli sistematici od a campione) di cui all'allegato I parte IX del Reg. (UE), 1308/2013 riportati all'Appendice "C" del presente documento (Sezione VI, allegato III), è valida la "*Norma generale*" ossia l'obbligo per i tutti i prodotti commercializzati, di rispettare i canoni di qualità sana, leale e mercantile e di essere esposti al commercio con l'indicazione del Paese di origine.

Agecontrol effettua verifiche di conformità anche su tali prodotti, se esposti per la vendita. Per tali prodotti sono poste in essere le stesse procedure di controllo e sanzionatorie previste per i prodotti assoggettati alle norme di commercializzazione.

I citati prodotti di cui ai punti a) e b), possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati all'interno dell'Unione, nonché ammessi all'importazione o all'esportazione, solo se conformi a dette norme.

La verifica sarà concentrata nella fase precedente alla partenza dalle Regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.

Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera pratica nel territorio UE.

Le persone fisiche o giuridiche non tenute all'iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli, sono parimenti tenute all'osservanza della "*Norma generale*" o delle "*Norme specifiche*" e all'osservanza dell'indicazione in etichetta del Paese d'origine, ove previsto dal Regolamento delegato (UE) 2023/2429, e possono essere sottoposti a verifica.

3.2 LA FILIERA

Per filiera produttiva si intende la catena di passaggi produttivi dalla materia prima al consumatore finale.

Di seguito, vengono espone brevemente, le fasi della filiera produttiva che rivestono importanza per l'esecuzione di un controllo finalizzato al raggiungimento degli standard qualitativi richiesti dalle norme di commercializzazione:

- *Condizionamento*

In tale fase rientrano tutte le operazioni effettuate sui prodotti ortofrutticoli, sia in campagna, che nei magazzini di lavorazione (il raffreddamento, il lavaggio, la spazzolatura, la selezione e la calibratura, i trattamenti conservanti, il confezionamento e lo stoccaggio del prodotto) per consentirne un'adeguata commercializzazione.

Le attività di condizionamento si differenziano in relazione al prodotto oggetto della lavorazione ed alle esigenze dei mercati di sbocco.

Le finalità del condizionamento sono:

- allontanare i corpi estranei presenti (es. terra, pietre, insetti, foglie, rametti, etc.);
- allontanare i prodotti guasti o che presentano alterazioni o che non sono conformi alle norme di commercializzazione;
- migliorare l'aspetto dei prodotti (es. lucidatura, ceratura, etc.);
- selezionare le produzioni secondo diversi parametri (es. peso, calibro, colore, grado di maturazione, etc.);
- stabilizzare la temperatura interna dei frutti (es. lavaggi con acqua fredda, etc.);
- migliorare la presentazione (confezionamento).

La fase di condizionamento include anche le operazioni di:

- Imballaggio

In relazione alla definizione contenuta nell'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, si intende per imballaggio l'elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto, concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare i danni derivanti dalla loro manipolazione e dal trasporto. Non sono considerati imballaggi i containers per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo.

Gli stessi imballaggi sono utilizzati in tutti gli stadi della filiera: dalla raccolta in campo, allo stoccaggio del prodotto, al trasporto ed infine durante l'esposizione nel punto vendita. Le funzioni degli imballaggi sono quelle di contenere il prodotto, proteggerlo, identificarlo ed assicurarne un'adeguata manipolazione e movimentazione.

In relazione alla definizione di imballaggio, imballaggio di vendita e pre-imballaggio si rimanda alle definizioni rese nell'Allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430.

- Etichettatura

Per etichettatura si intende l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo. La legislazione in materia di etichettatura prevede quali siano le informazioni da riportare obbligatoriamente sull'imballaggio e quali quelle facoltative.

In relazione all'uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari, la Commissione ha previsto che le informazioni in etichetta siano in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore finale; si intende pertanto corretto l'uso della o delle lingue ufficiali del paese di commercializzazione; sono ammessi termini o espressioni in lingua straniera purché di facile interpretazione.

Per i prodotti ortofrutticoli per i quali sono previste “*norme specifiche*”, le disposizioni relative alle indicazioni esterne sono riportate nelle singole norme di commercializzazione contenute nell'Allegato I parte B del Regolamento delegato (UE) 2023/2429.

In base alle disposizioni contenute nel citato Allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, anche l'imballaggio è oggetto di controllo e deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le seguenti indicazioni:

- identificazione dell'imballatore e/o speditore;
- natura del prodotto (nome del prodotto e tipo commerciale), se il contenuto non è visibile dall'esterno;

- nome della varietà;
- origine del prodotto Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale;
- caratteristiche commerciali (categoria e calibro);
- marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

In relazione ai prodotti ortofrutticoli di cui all'art.3 e all'art.5, paragrafo I, lettera b del Regolamento delegato (UE) 2023/2429, l'unica indicazione obbligatoria in etichetta è quella relativa all'origine del prodotto.

Carico e Spedizione

Tale fase comprende tutte le operazioni di caricamento dei prodotti ortofrutticoli sui mezzi di trasporto, che possono essere eseguite sia manualmente, che meccanicamente, nonché il disbrigo dei relativi aspetti di natura amministrativa.

Con riguardo al controllo, si considera in fase di spedizione una partita, in uscita dall'azienda dell'operatore soggetto a verifica, già identificata da documento di accompagnamento, ai fini dell'identificazione sarà inoltre presa in considerazione la targa del mezzo utilizzato per il trasporto.

L'attività di controllo svolta in questa fase risulta particolarmente importante atteso che:

- l'ispezione può riguardare merce destinata a mercati di Paesi terzi;
- i quantitativi di prodotto da verificare di regola sono consistenti;
- la conoscenza, da parte di Agecontrol, della quantità di prodotto oggetto di spedizione, fornisce parametri utili per l'elaborazione della prevista disciplina dell'analisi dei rischi.

Fase logistico/commerciale

Tale fase, generalmente attua una ricomposizione del prodotto ed il suo smistamento da/per:

- piattaforme della G.D.O.;
- piattaforme di altri operatori;
- mercati all'ingrosso.

Vendita al dettaglio

Tale fase risulta di particolare rilievo in quanto il prodotto viene presentato direttamente al consumatore finale, e comprende:

- la grande distribuzione organizzata;
- il dettaglio tradizionale non organizzato.

3.3 LUOGHI DEL CONTROLLO

Di seguito si elencano i luoghi dove, di prassi, sono effettuati i controlli:

- a) Aziende agricole;
- b) mercati alla produzione
- c) centri di condizionamento e di deposito;
- d) mercati agroalimentari all'ingrosso;
- e) mercati di smistamento e di transito;
- f) aste;
- g) piattaforme della grande distribuzione;
- h) piattaforme logistiche di smistamento;
- i) punti vendita della grande distribuzione organizzata e non (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita);
- j) mercati rionali;
- k) esercizi commerciali in sede fissa o ambulante, adibiti alla vendita al dettaglio;
- l) porti;
- m) aeroporti;
- n) stazioni ferroviarie;
- o) magazzini privati, che operano in regime doganale.

In relazione ad alcune categorie si definiscono di seguito alcune precisazioni:

- le aziende agricole di cui alla lett. a) selezionate per il controllo in base all'analisi di rischio risultano iscritte in BDNOO in quanto il volume d'affari di prodotti di cui all'art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 annualmente commercializzato supera 60.000 euro.
- Nel caso un'azienda agricola venda prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore per il suo fabbisogno personale, all'interno del perimetro aziendale, i prodotti stessi sono esentati dalla conformità alle Norme di commercializzazione.
- I mercati alla produzione di cui alla lett. b), per lo più collegati alle esigenze del consumo di prodotti agricoli a prevalente vocazione locale, sono ambiti nei quali l'esercizio della vendita è riservato ai soli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché alle loro cooperative. In relazione al controllo, gli operatori ortofrutticoli iscritti nel registro delle imprese come imprenditori agricoli, potranno essere sottoposti a controllo sulla base dell'analisi del rischio anche nell'ambito dei mercati alla produzione, che devono pertanto essere indicati in BDNOO quale luoghi di commercializzazione, ove saranno tenuti al rispetto delle vigenti Norme di commercializzazione.
- Per i centri di condizionamento e di deposito di cui alla lett. c), si fa riferimento a quelle strutture funzionali ad un'ideale movimentazione e gestione del prodotto;

In caso di controllo in tali contesti il prodotto giacente nei centri di deposito o di condizionamento deve essere identificato propriamente, come già chiarito, tramite apposita etichettatura.

Laddove il prodotto sia stoccato in aree dedicate propriamente individuate e circoscritte, l'appropriata dicitura, “merce destinata per la lavorazione verso il centro di condizionamento / ubicato in” ovvero “merce proveniente dain attesa di condizionamento” è considerata necessaria e sufficiente ad ottemperare all'obbligo di identificazione al fine dell'esenzione dal rispetto delle norme di commercializzazione..

- Nei luoghi di cui alle lettere da d) a k) si svolge ordinariamente la commercializzazione del prodotto controllato sul mercato interno, pertanto gli Operatori che commercializzano in tali

contesti sono sottoposti a ordinari controlli di conformità basati sull'analisi di rischio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430.

- per gli ambiti di cui alle lettere da l) a o) si fa riferimento a luoghi in cui si svolge ordinariamente la commercializzazione del prodotto controllato in spedizione sia in ambito nazionale ed europeo che da e verso Paesi terzi.

3.4 ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ

Per controllo di conformità si intende la verifica, compiuta sui prodotti ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione, conformemente al Regolamento e secondo procedure stabilite, al fine di verificare la loro conformità alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni del Capo I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, nonché agli articoli 75 e 76 del Regolamento (UE) 1308/2013.

Tale controllo include:

- un controllo documentale e di identità: verifica dei documenti, delle etichette o dei certificati che accompagnano la partita e/o dei registri di cui all'articolo 4 paragrafo 2 lettera c) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430”, nonché della concordanza fra le merci e le indicazioni figuranti in tali documenti;
- un controllo fisico: verifica dei prodotti costituenti una partita selezionata per campionamento, effettuato sulla base delle disposizioni, per l'applicazione del controllo di conformità alle Norme di commercializzazione, adottate dal Regolamento di esecuzione 2023/2430, ivi comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne dei colli e delle confezioni.

Se dai suddetti controlli di conformità, emergono irregolarità significative, AGEA procederà ad aumentare la frequenza e/o la percentuale dei controlli relativi agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad individuare ulteriori parametri da inserire nei criteri di rischio.

In relazione ai metodi di controllo si terranno in considerazione le disposizioni di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430.

Tali disposizioni definiscono i metodi di esecuzione del controllo, compresa la selezione del campione e la metodologia di esecuzione del controllo materiale, oltre ad elementi relativi al rapporto dei risultati dei controlli e va considerata vincolante riguardo all'esecuzione del controllo.

Di seguito vengono fornite ulteriori precisazioni operative rispetto ai diversi ambiti di controllo.

3.5 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

In applicazione dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione 2023/2430, gli Operatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni che l'Autorità di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della BDNOO. Gli Operatori sono altresì tenuti, in applicazione dell'articolo 10 del medesimo Regolamento a comunicare ad Agecontrol, tramite i servizi del SIAN, le informazioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli.

Notifiche di spedizione

Gli Operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli per i quali sono stabilite norme specifiche o generali, sono obbligati a comunicare preventivamente le informazioni relative alla commercializzazione dei prodotti al di fuori dell'ambito nazionale ma in ambito UE, tramite un documento denominato **Notifica di Spedizione (Modulo C)** dell'Allegato II al presente documento), reperibile sul sito web: www.sian.it, accedendo alle sezioni: - Utilità – Download - Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli.

La quantità della merce, che è oggetto della notifica di spedizione e che può riguardare una o anche più partite di prodotti diversi, deve avere complessivamente un peso netto superiore a 1.000 chilogrammi.

Le imprese che effettuano le spedizioni di cui trattasi (utilizzando l'apposito Modulo C) solo in via saltuaria, inoltrano la notifica ad Agecontrol, almeno due giorni lavorativi prima della data e dell'orario preannunciati per la spedizione della/e partita/e, salvo diverse indicazioni di Agecontrol.

Gli operatori che, invece, sistematicamente eseguono spedizioni di prodotti ortofrutticoli, possono usufruire di un regime semplificato di notifica periodica (mensile o trimestrale).

A fronte delle notifiche mensili o trimestrali, che vanno prodotte dall'operatore prima dell'inizio del periodo, il sistema attribuisce all'impresa interessata un numero di protocollo, correlato alla dichiarata durata delle spedizioni programmate, che dovrà essere riportato - a cura dell'operatore - sul documento di trasporto che accompagna la merce.

Sono esentati dall'obbligo della notifica gli operatori che Agecontrol ha autorizzato all'apposizione del cosiddetto "logo comunitario" su ciascun imballaggio in base alle previsioni di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430.

Richieste di Controllo

Per ogni spedizione in esportazione, l'Operatore tramite il Portale SIAN compila una **Richiesta di Controllo (Modulo D)** dell'Allegato II al presente documento) con anticipo di almeno 48 ore e comunque in un tempo congruo, comunicando così ad Agecontrol le informazioni relative alla partita in fase di spedizione, comprensive di: località, data e orario di spedizione, tipologia del prodotto, quantità dei lotti, estremi identificativi del mezzo di trasporto e destinazione. Agecontrol provvede ad effettuare il controllo diretto sugli ortofrutticoli in fase di esportazione nei tempi previsti.

Informazioni da riportare su documenti che accompagnano i prodotti nella catena di approvvigionamento

In relazione alle indicazioni obbligatorie da riportare su fatture e documenti che accompagnano la merce il Regolamento delegato (UE) 2023/2429 prevede all'articolo 6, par. 4 che gli stessi, escluse le ricevute per il consumatore, rechino nome e paese di origine dei prodotti e, se del caso, categoria, varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure il fatto che il prodotto è destinato alla trasformazione.

Dettagli informativi in caso di vendita a distanza

Nel caso di contratti a distanza, di cui all'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 2011/83 del Parlamento Europeo e del Consiglio, le informazioni sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto, compreso il paese di origine del prodotto effettivamente messo in vendita.

3.6 CONTROLLI SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI COMMERCIALIZZATI SUL MERCATO INTERNO UE E DESTINATI AL CONSUMO ALLO STATO FRESCO

Gli operatori che commercializzano prodotti di cui all'art. 1 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) 2023/2429, sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale, sulla base di un'analisi del rischio, tenuto conto di quanto stabilito dall' art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430.

AGEA, mediante i servizi del SIAN, procede all'estrazione di un numero di operatori da sottoporre a controllo, di seguito denominato "campione". Agecontrol provvede, nel corso del mese successivo, ad effettuare i controlli sul campione selezionato e trasmesso da AGEA. Agecontrol fornisce il calendario delle visite presso gli operatori estratti a campione al personale incaricato dei controlli, mediante funzioni telematiche presenti sul portale SIAN.

3.6.1 Procedura per l'esecuzione del controllo

La procedura che segue deve essere applicata durante l'esecuzione dei controlli di conformità in tutte le fasi della commercializzazione quindi anche nella fase della vendita al minuto, compresa quella effettuata nei punti vendita appartenenti alla c.d. grande distribuzione (GDO).

Gli incaricati del controllo dispongono, in fase di verifica, di apposite **check-list di controllo** presenti sul portale SIAN (**Modulo E** dell'Allegato II al presente documento) nelle quali sono riportate le varie fasi delle operazioni di verifica. La check-list relativa agli operatori estratti a campione è disponibile a sistema già precompilata rispetto all'identificativo del soggetto da sottoporre a controllo. Il controllore effettua i controlli di conformità secondo la metodologia prevista all'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430.

Agecontrol può utilizzare anche check-list in bianco (senza l'indicazione preimpostata del soggetto da verificare) nel limite del 10% dei controlli annuali programmati.

Tali check-list in bianco devono essere utilizzate quando ricorrono determinate casistiche, quali, ad esempio, la rilevazione di partite irregolari esposte per la vendita da un operatore non selezionato nel campione.

Durante l'espletamento della verifica il controllore compila la check-list, utilizzando le funzionalità telematiche messe a disposizione degli stessi sul portale SIAN, avendo cura di riportare, con chiarezza espositiva, le circostanze rilevate e tutte le informazioni valide per il completamento dell'iter procedurale.

Ogni check-list deve, di norma, riguardare un'unica partita di merce da controllare, fatta eccezione per i controlli presso la vendita al dettaglio, i mercati ortofrutticoli all'ingrosso e le piattaforme per la G.D.O. dove può riguardare fino a 5 partite di merce.

Presso la stessa impresa, ove possibile, deve essere assicurata la rotazione dei controllori.

La check list deve:

- essere compilata sul portale SIAN, dal controllore, utilizzando le citate funzioni telematiche;
- essere sottoscritta dal controllore e dall'operatore assoggettato al controllo anche tramite dispositivo grafometrico ed eventualmente stampata e consegnata in copia all'operatore o trasferitagli tramite e-mail.

3.6.2 Fasi del controllo

Le fasi del controllo possono riassumersi nei punti seguenti:

- Verifica della disponibilità dell'operatore ad essere sottoposto a controllo. Nel caso il soggetto controllato si mostri refrattario al controllo o lo ostacoli, il controllore riporterà tali circostanze nella check list, annotando che la controparte è stata avvisata compiutamente delle conseguenze dell'impedimento delle funzioni di controllo o di ostacolo alle operazioni di verifica;
- Identificazione dell'operatore, nel luogo di commercializzazione;
- verifica avvenuta iscrizione/aggiornamento della posizione in BDNOO.

Se i dati riferiti all'impresa, al suo rappresentante legale o delegato, sono già riportati nella checklist, ne sarà chiesta conferma al soggetto controllato. Nel caso non fossero riportati, saranno rilevati da documenti validi (documento d'identità, certificato di iscrizione alla CCIAA, ecc).

Verranno inoltre rilevate informazioni relative alle eventuali domande di aggiornamento presentate in caso di intervenute variazioni, ricordando che l'operatore deve procedere all'aggiornamento della propria posizione in BDNOO entro 60 gg dall'evento.

Se in tale fase il controllore rilevasse che l'iscrizione o le variazioni utili all'aggiornamento dei dati presenti in BDNOO non fossero stati comunicati dall'operatore nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni nazionali, evidenzierà l'inadempienza. Tale fattispecie contravviene a quanto previsto dall'art. 3, par. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, risultando passibile di contestazione ai sensi del D.lgs. 306/02 e, rispettivamente: alla sanzione prevista dall'art. 2, comma 1, per l'omessa o la ritardata iscrizione e a quella prevista dall'art. 3 comma 2 per l'omesso o il ritardato aggiornamento della BDNOO, ovvero al provvedimento della diffida laddove ne ricorrano le condizioni.

Le variazioni riscontrate saranno comunque evidenziate dall'ispettore nella check-list e, mediante le funzionalità rese disponibili sul portale SIAN, consentiranno un aggiornamento diretto della posizione dell'operatore nella BDNOO.

3.6.3 Controllo d'identità delle partite sottoposte a controllo

Occorrerà prioritariamente individuare se la partita da sottoporre a controllo si trovi o meno in fase di spedizione. In merito si precisa che il punto 1.4 dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 definisce la spedizione come: "Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da un unico operatore, presentata al controllo e identificata da un documento".

L'identificazione della partita, o delle partite, verrà effettuata tramite l'ausilio della documentazione che accompagna la merce esibita dall'operatore. Nel caso la partita da controllare non sia in fase di spedizione, l'ispettore procederà alla sua identificazione tramite i documenti accompagnatori, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato V al citato Regolamento, e, sulla base delle indicazioni esterne

riportate sugli imballaggi, alla verifica delle marcature (ai sensi del punto 2.5 secondo trattino dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430).

3.6.4 Controllo in fase di spedizione

In relazione al controllo di partite in fase di spedizione è necessario considerare quanto segue in ordine alla compilazione della check list.

Si considera "in fase di spedizione" il quantitativo di prodotto destinato ad essere commercializzato da uno stesso operatore, presentato al controllo ed identificato da un documento accompagnatorio. Il controllo connesso viene considerato "in fase di spedizione" quando è rivolto a partite in uscita dall'azienda oggetto di verifica.

La presenza del documento accompagnatorio della merce in uscita, oltre a consentire l'identificazione della partita, costituisce l'elemento discriminante per la definizione della merce in via di spedizione.

In base a quanto previsto dall'art. 6, par. 4 del Regolamento delegato (UE) 2023/2429, le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale, se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure il fatto che il prodotto è destinato alla trasformazione.

Ai fini dell'identificazione della spedizione sarà, inoltre, presa in considerazione la targa del mezzo utilizzato per il trasporto.

Nel corso del controllo in fase di spedizione occorrerà, inoltre, verificare la corrispondenza tra i dati afferenti la partita riportati sul documento di trasporto della merce in uscita dall'azienda e quanto presente sull'etichetta in relazione alle indicazioni esterne. Nel caso non si rilevasse identità tra i dati la circostanza sarà oggetto di contestazione mediante adozione di un provvedimento di diffida, ovvero sanzionando la condotta ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.lgs. 306/2002.

In relazione ad una corretta compilazione della check-list si considererà come "impresa fornitrice" la medesima impresa sottoposta a controllo.

Occorre inoltre ricordare che, in caso di destinazione verso mercati situati al di fuori dell'ambito nazionale ed entro il territorio europeo, la spedizione dovrà essere oggetto della *Notifica di spedizione* (Modulo C), reperibile sul sito web: www.sian.it, accedendo alle sezioni: - Utilità –

Download - Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli. L'operatore deve riportare nei Documenti di Trasporto il numero di protocollo della notifica di spedizione effettuata, rilasciato da Agecontrol.

Si dispone inoltre che gli Operatori che effettuano spedizioni, in ambito nazionale, di prodotti ortofrutticoli soggetti a Norme di commercializzazione, debbano riportare, nei documenti che accompagnano le merci, il numero di iscrizione alla BDNOO, ovvero la dicitura “esonerato ai sensi dell’art.5, comma 10 del D.M. n. 672762, del 20 dicembre 2024 e del punto 3 del Manuale operativo delle procedure allegato al D.M.” qualora non sussista l’obbligo di iscrizione.

Si precisa che in tale contesto, nel caso di trasferimento di prodotti ortofrutticoli fra strutture dello stesso soggetto giuridico, non sussiste l’obbligo di riportare sui documenti il numero di iscrizione alla BNDOO, essendo tale informazione già nota e verificata da Agecontrol nel corso dell’attività di controllo.

L'eventuale omissione degli adempimenti obbligatori di cui alla presente sezione comporterà la redazione di un verbale di contestazione o di diffida se ne ricorrono le condizioni, ovvero alla sanzione di cui all'art. 3, comma 2 del D.lgs. 306/02.

In caso di partita risultata conforme a seguito di controllo in fase di spedizione in un altro Paese UE, potrà essere emesso, se richiesto dall’operatore, un Certificato di conformità.

3.6.5 Controllo di conformità del prodotto

Il controllore evidenzia un campione globale che si intende esaminare, costituito da colli prescelti dal controllore e che l’operatore dell’impresa presenta per la verifica, insieme alle informazioni necessarie alla identificazione della spedizione o delle partite. Qualora si rendessero necessari campioni ridotti o secondari, il controllore li preleva dal campione globale.

Il controllore, a partire dal campione globale, sceglierà a caso i colli da controllare o, per prodotti alla rinfusa, i punti della partita in cui devono essere prelevati i campioni elementari.

Il prodotto da controllare è ritirato dall'imballaggio. Il controllore può tuttavia decidere di non farlo quando il tipo e la natura del condizionamento consentano di verificarne ugualmente il contenuto senza ritirare il prodotto dall'imballaggio.

Il controllore valuta il condizionamento e la presentazione dei prodotti, in base a campioni elementari, e accerta la presenza sugli imballaggi delle indicazioni esterne previste dalla regolamentazione europea e nazionale vigente, riportate a cura dell'operatore su apposite etichette.

In proposito, corre l'obbligo di rammentare che le indicazioni previste in materia di marcatura devono essere riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile oppure mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso.

Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le citate indicazioni devono essere riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

Per quanto concerne i prodotti soggetti alla “*Norma generale*”, deve essere rispettata la norma in materia di marcatura e l'indicazione del Paese di origine, nonché tutti i parametri che definiscono la qualità sana leale e mercantile così come definiti nell'Allegato I, parte A del Regolamento delegato (UE) 2023/2429.

Per quanto riguarda i prodotti regolati da “*Norme specifiche*” di cui all'allegato I, parte B del Regolamento delegato (UE) 2023/2429, l'etichetta dovrà riportare le seguenti informazioni contenute nel Titolo VI di ogni norma:

- identificazione
- natura del prodotto
- origine del prodotto
- caratteristiche commerciali: categoria e calibro
- varietà, ove prevista dalla norma

Il controllore dovrà inoltre verificare l'eventuale presenza sull'imballaggio della specifica etichetta cd. "logo comunitario" di cui all'articolo 4, paragrafo 1 lett. b) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, accertando la sussistenza della prevista autorizzazione concessa da parte di Agecontrol.

In relazione ai prodotti commercializzati in imballaggi di peso netto pari o inferiore a 10 kg, contenenti miscugli di ortofrutticoli freschi appartenenti a specie diverse, debbono essere rispettate in tema di conformità e marcatura le disposizioni di cui all'articolo, 8 del Regolamento delegato (UE) 2023/2429.

Il controllore verifica la conformità del condizionamento, sia per i prodotti interessati da norma specifica che generale, anche in termini di pulizia dell'imballaggio, di materiali utilizzati al suo interno, che devono essere nuovi, puliti e realizzati in materiali che non provochino alterazioni esterne ed interne dei prodotti. Gli imballaggi devono essere inoltre privi di qualsiasi corpo estraneo.

Per i prodotti interessati da norma specifica occorre verificare la presentazione del prodotto che deve essere conforme alle prescrizioni. Particolare attenzione deve essere prestata dal controllore in ordine alla omogeneità, aspetto questo compiutamente disciplinato dalla Norma.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente prodotti della stessa origine, qualità e calibrazione (quando sia imposta una calibrazione) e sostanzialmente, dello stesso grado di sviluppo e di colorazione. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

La conformità a certi criteri relativi allo stato di sviluppo e/o di maturità viene valutata, sulla base di quanto previsto nell'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, conformemente alle raccomandazioni del regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

3.6.6 Esito del controllo

Al termine delle operazioni di controllo, eseguite secondo le procedure innanzi descritte, il controllore riporta l'esito della verifica sulla check-list:

- qualora dal controllo emerga che i prodotti ortofrutticoli sono conformi alle norme di commercializzazione, il controllore, rilascia, se del caso, il **Certificato di Conformità** di cui all'allegato III al Regolamento di esecuzione 2023/2430 (**Modulo F** dell'Allegato II al presente documento), disponibile sul sito web: www.sian.it, tramite apposite funzionalità;
- qualora debba essere pronunciato un giudizio di non conformità, in relazione a parametri relativi a presentazione, indicazioni esterne, indebita presenza dell'etichetta di cui all'art. 4 par.1b) del Regolamento di esecuzione 2023/2430 o difetti di prodotto (nel qual caso il controllore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma), viene selezionato un campione in conformità alle disposizioni di cui all'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, con modalità diverse a seconda che i prodotti siano condizionati o alla rinfusa.

In caso di non conformità può delinearsi la seguente casistica:

a) per i prodotti per i quali sono stabilite norme specifiche:

- assenza dei requisiti minimi di qualità stabiliti dalle norme di commercializzazione;
- difetti nella omogeneità, nella presentazione o nel condizionamento della merce;
- assenza, incompletezza o inesattezza delle indicazioni esterne affisse sugli imballaggi;
- assenza, incompletezza o non corrispondenza delle informazioni obbligatorie che i documenti che accompagnano il prodotto devono riportare, ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento delegato (UE) 2023/2429, rispetto alle indicazioni esterne affisse sugli imballaggi o su un apposito cartello ai sensi dell'art. 7, par. 1 del medesimo regolamento.
- discordanza tra le indicazioni esterne e le caratteristiche tecniche della merce oggetto del controllo (natura, varietà, categoria, calibro, etc.), fatte salve le tolleranze previste dalle norme.

b) per i prodotti per i quali si applica la norma generale:

- assenza dei requisiti minimi di qualità e maturità stabiliti ai punti 1-2 dell'Allegato I, Parte A del Regolamento delegato (UE) 2023/2429 “Norma Generale”, salvo per le tolleranze stabilite;

- assenza o inesattezza dell'indicazione di origine del prodotto riportata sugli imballaggi e/o sui documenti che accompagnano il prodotto.

a) Per i prodotti per i quali è prevista la sola indicazione dell'origine

- assenza o inesattezza dell'indicazione di origine del prodotto riportata sugli imballaggi e/o sui documenti che accompagnano il prodotto.

Si ricorda che l'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) 2023/2429 prevede che se il detentore del prodotto è in grado di dimostrare la conformità del prodotto alle norme UNECE, il prodotto è considerato conforme anche alla norma di commercializzazione generale di cui all'Allegato I parte A del medesimo Regolamento.

Qualora un prodotto sottoposto al controllo di conformità alla norma di commercializzazione generale riporti, tra le indicazioni esterne, informazioni aggiuntive a quelle dell'allegato I, parte A, del Regolamento, riconducibili alle norme UNECE, tali informazioni aggiuntive devono risultare conformi alla norma UNECE relativa al prodotto considerato. Ciò vale anche in relazione agli ibridi degli agrumi di cui al paragrafo 1, lett. b) del Manuale allegato al D.M. 672762 del 20/12/2024.

È necessario pertanto che il funzionario dell'Agecontrol. disponga delle citate norme consultabili attraverso il sito web: <https://unece.org/trade/wp7/FFV-Standards>.

3.6.7 Adempimenti da svolgere a conclusione del controllo di conformità con esito negativo.

Al termine dell'eventuale rilievo di non conformità, che preveda l'indicazione della percentuale di irregolarità rilevata, il controllore compila, utilizzando le funzioni telematiche presenti sul portale SIAN, l'**Attestato di non Conformità (Modulo G** dell'Allegato II al presente documento), e ne rilascia copia all'operatore interessato o ad un suo rappresentante, informandolo che le merci rilevate non conformi non possono essere spostate, se non con l'autorizzazione di Agecontrol.

Se la non conformità tecnica risultasse insanabile, a causa del rilievo dell'assenza dei requisiti minimi di qualità del prodotto, il controllore informa l'operatore che la merce non può essere commercializzata né spostata se non con l'autorizzazione di Agecontrol e subordinatamente al

rispetto di determinate condizioni che consistono nell'avvio del prodotto verso le seguenti destinazioni:

- trasformazione industriale;
- alimentazione animale;
- altri usi non alimentari;
- distruzione.

A fronte di tali destinazioni, tra le quali non è prevista la semplice restituzione della merce al fornitore, l'operatore dovrà fornire tempestivamente al controllore adeguata documentazione che certifica quanto sopra determinato.

Il controllore redige, ai sensi della legge n. 689/81, il verbale di contestazione essendo la non conformità sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. n. 306/2002;

Nel caso in cui la non conformità accertata risultasse sanabile (es.: modifica o adeguamento delle indicazioni esterne, ricondizionamento del prodotto, etc.), il controllore provvede comunque ad elevare, come previsto dalla legge n. 689/81, il verbale di contestazione, adottando, laddove previsto, il provvedimento della diffida, ovvero a sanzionare la non conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. n. 306/2002, e, nel contempo, ad informare l'operatore sulla possibilità di rendere il prodotto conforme, rammentandogli che la merce non potrà essere commercializzata prima che Agecontrol abbia verificato nuovamente la conformità della merce. A tale scopo l'operatore è tenuto a comunicare le informazioni richieste da Agecontrol e la tempistica per rendere conforme il prodotto.

Trascorso tale termine, il controllore effettua un ulteriore sopralluogo presso l'operatore interessato e:

- a) nel caso di avvenuto assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa, e senza redigere un'ulteriore check list, autorizza la commercializzazione del prodotto rilasciando, se del caso, il Certificato di conformità per la partita o per la parte di essa resa conforme;

- b) nel caso in cui l'operatore, pur in assenza della prescritta autorizzazione da parte di Agecontrol, abbia comunque rimesso in commercio la partita non conforme, salvo che il fatto costituisca reato, il controllore procede alla redazione di una nuova check list, nonché all'elevazione di un nuovo verbale di contestazione, così come previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.lgs. n. 306/2002.

Tra gli adempimenti successivi previsti a conclusione del controllo, qualora venga rilevata una non conformità su merci di provenienza europea, dovuta a difetti di qualità già constatabili all'atto del condizionamento avvenuto presso un altro Paese UE, oltre ai normali atti di rilevazione (Attestato di non conformità) deve essere redatta anche la **Notifica di Non Conformità** ai sensi dell'art. 11, par. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 (**Modulo H** dell'Allegato II al presente documento).

Agecontrol informa AGEA della non conformità accertata. Sarà cura di AGEA, quale unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 (Autorità di coordinamento), comunicare agli Stati Membri interessati ed ai servizi della Commissione, le non conformità rilevate e i provvedimenti assunti.

3.6.8 Inserimento delle risultanze di controllo nel SIAN

Il controllore, durante le operazioni di verifica, compila la modulistica relativa al controllo, mediante le funzionalità rese disponibili sul SIAN, rendendo immediatamente disponibili nel sistema i risultati dei controlli e i relativi provvedimenti assunti.

3.7 CONTROLLI DI CONFORMITÀ NELLA VENDITA AL DETTAGLIO (CONSUMATORE FINALE)

Per i prodotti presenti nella fase di vendita al minuto, l'art. 7, par. 1 del Regolamento delegato (UE) 2023/2429, prevede che “i prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria, al calibro e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre

in errore il consumatore”. Si segnala l’obbligo aggiuntivo dell’informazione introdotta dal regolamento con riguardo al calibro ove previsto dalla norma specifica di riferimento.

Per i controlli da eseguirsi sui prodotti venduti al dettaglio, il controllore, per gli effetti dell’art. 7, comma 2 del D.M. n. 672762 del 20/12/2024, adotta tutte le procedure e le metodologie previste per le verifiche sul mercato interno, in merito alla selezione del campione ed ai metodi di controllo, applicando quanto previsto nell’allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430.

Il controllo consisterà, preliminarmente, nella identificazione della partita e nella verifica delle marcature (indicazioni esterne) mediante idonea documentazione esibita dall’operatore, atta a garantire che il controllo sia effettuato in modo adeguato ed efficace, consentendo la identificazione dei prodotti sottoposti a controllo, con particolare riguardo al paese di origine e alla quantificazione della partita portata al controllo di conformità.

Anche in tale fase di commercializzazione l’accertamento di non conformità del prodotto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero del provvedimento della diffida laddove ne ricorrano le condizioni.

Le indicazioni esterne previste dal Regolamento delegato (UE) 2023/2429, devono essere presentate in modo chiaro e leggibile, da non indurre in errore il consumatore.

I prodotti possono essere posti in vendita al dettaglio sia negli imballaggi originari che alla rinfusa, a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, su un cartello, in caratteri chiari e leggibili, le indicazioni pertinenti.

Per i prodotti presentati in pre-imballaggi, ai sensi del regolamento (UE) 1169/2011, così come definiti al punto 1.3 dell’allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, va indicato il peso netto oltre alle indicazioni previste dalle norme di commercializzazione.

3.8 I PRODOTTI CEDUTI TRAMITE CONTRATTI A DISTANZA

L'articolo 6, par. 3 del Regolamento delegato 2023/2429 contiene le disposizioni per le vendite a distanza, comprese quelle via internet. Queste devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 2, par. 7 della Direttiva (UE) 2011/83. Quest'ultima dispone che le informazioni preliminari sui prodotti, in merito all'identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, all'indirizzo del fornitore, siano rese al consumatore in tempo utile e comunque prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza.

In relazione all'effettuazione del controllo di conformità nei confronti dell'operatore che effettua vendite a distanza, il controllore dovrà:

- acquisire e conservare agli atti gli elementi che comprovino l'eventuale carenza di informazioni obbligatorie sul sito di promozione del prodotto (es. tramite screenshot del sito web);
- verificare l'assoluzione degli obblighi di iscrizione in BDNOO da parte dell'operatore;
- recarsi presso l'operatore per eseguire il controllo degli elementi amministrativi o tecnici del prodotto tramite la modulistica in uso; nel caso di rilievo di inadempienze verrà elevata contestazione.

3.9 CONTROLLI SUI PRODOTTI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, i prodotti ortofrutticoli di seguito individuati, destinati all'esportazione verso Paesi terzi, devono essere accompagnati dal **Certificato di conformità**, di cui al Modulo F dell'allegato III del citato Regolamento, o dal **Certificato di Trasformazione (Modulo I** dell'Allegato II al presente documento), da compilare nel caso in cui i prodotti ortofrutticoli siano destinati alla trasformazione industriale, all'alimentazione animale o ad usi non alimentari.

Il Certificato di conformità viene rilasciato per:

- i prodotti soggetti alle “*Norme specifiche*”;

- i prodotti soggetti alla “*Norma generale*” di cui al paragrafo 1 lettera b) del Manuale allegato al D.M. n. 672762 del 20/12/2024.

I controlli sono eseguiti in maniera sistematica presso le categorie di operatori che, nell’ambito di scambi commerciali verso Paesi terzi, spediscono i prodotti ortofrutticoli di cui ai precedenti punti.

Le operazioni di verifica avvengono prima che i prodotti lascino il territorio doganale dell’unione Europea. A tal fine gli operatori devono inoltrare ad Agecontrol, tramite le funzionalità del SIAN, con anticipo di 48 ore rispetto alla partenza, o comunque in tempo congruo, la Richiesta di Controllo (Modulo D) delle partite interessate, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta.

Ferme restando le stesse metodologie, in ordine all’effettuazione delle verifiche di carattere documentale e dell’accertamento della conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione adottate per le spedizioni di merce in ambito europeo, al termine delle operazioni i controllori provvedono, nel caso di esito positivo, al rilascio del Certificato di conformità per ciascuna partita destinata all’esportazione. È ammessa dalla regolamentazione europea l’attestazione relativa a più partite su un unico certificato, purché debitamente enumerate in maniera distinta.

Per i prodotti caricati su un mezzo di trasporto, le informazioni relative al mezzo devono essere riportate sul certificato e possono essere efficacemente desunte anche in via indiretta, tramite visione e acquisizione agli atti di idonea documentazione commerciale/ fiscale, quale il documento di trasporto e la fattura accompagnatoria.

Qualora all’invio della merce presenzi uno spedizioniere, esso deve essere espressamente delegato dall’operatore, che rimane il responsabile della conformità dei prodotti ed il destinatario di eventuali contestazioni.

Il Certificato di conformità, che dovrà accompagnare i prodotti durante il trasporto e sino a destinazione sarà esibito, a cura dell’Operatore, all’Autorità doganale competente, ai fini dell’accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

La mancata esibizione di tale documento all’Autorità Doganale contravviene alla prescrizione di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 ed è considerato elemento ostativo all’esportazione.

Ogni Certificato di conformità reca il timbro dell'Agecontrol, la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo e il numero di serie destinato a contraddistinguerlo. Agecontrol conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

Il Certificato è redatto in lingua italiana.

In ogni caso, con apposita comunicazione, Agecontrol informa tempestivamente l'Autorità doganale competente in merito all'avvenuto rilascio dei certificati di conformità per le partite controllate.

Nel caso di accertata non conformità dei prodotti alle Norme di commercializzazione, il controllore, oltre a compilare la check-list, rilascia il previsto Attestato di non Conformità con l'indicazione dei difetti riscontrati e dei provvedimenti adottati.

Per le procedure da seguire, sia per la messa in conformità della merce che per il suo eventuale ritiro dal commercio o avvio a destinazione diversa da quella originaria, si fa rinvio alla disciplina prevista nelle presenti Disposizioni Attuative per il prodotto non conforme commercializzato sul mercato interno.

3.10 OPERATORI RICONOSCIUTI (AUTOCONTROLLO – CD. “LOGO COMUNITARIO”)

In applicazione dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, gli operatori che ne fanno richiesta, classificati nella categoria di rischio più bassa, in possesso dei requisiti richiesti e che offrano particolari garanzie circa la conformità alle norme di commercializzazione, possono essere autorizzati a:

- a) controllare direttamente le partite destinate all'esportazione verso paesi terzi, tenendo un apposito registro secondo le modalità prescritte nelle presenti disposizioni attuative (autocontrollo);
- b) apporre su ogni confezione dei prodotti commercializzati sul mercato europeo l'etichetta il cui facsimile figura nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 per gli ortofrutticoli freschi e le banane prodotti nell'Unione (cd. “logo comunitario”).

Gli Operatori riconosciuti, autorizzati ad apporre l'etichetta di cui all'allegato I al del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, non sono soggetti all'obbligo di inoltro della *Notifica di Spedizione*, di cui al Modulo C dell'Allegato II del presente documento.

Il riconoscimento è concesso all'Operatore interessato che si conformi alle condizioni previste dall'art. 4, par.3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, ovvero:

- a) disporre di addetti al controllo della conformità dei prodotti, che abbiano ricevuto una formazione pertinente;
- b) possesso di attrezzature adeguate per il condizionamento, l'imballaggio ed il controllo dei prodotti;
- c) impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati;
- d) consentire i controlli da parte dell'Autorità di Coordinamento AGEA attraverso l'Organismo di Controllo Agecontrol.

Ai fini del Riconoscimento, gli operatori devono disporre di Addetti al controllo che abbiano un titolo di formazione agronomica, riconosciuto dallo Stato Membro, o che siano in possesso dell'attestazione di frequenza a pregressi corsi regionali, o dell'apposita attestazione di frequenza a corsi di formazione erogati da Agecontrol.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. n. 672762 del 20 dicembre 2024, Agecontrol è l'organismo competente allo svolgimento della specifica formazione e qualificazione delle figure professionali addette al controllo sulla conformità dei prodotti ortofrutticoli.

A tale scopo, Agecontrol organizza appositi corsi di formazione per addetti al controllo e, tramite il portale SIAN, comunica annualmente ad AGEA i riferimenti delle persone a cui è stata rilasciata l'attestazione di frequenza al corso.

In merito agli Operatori riconosciuti, gli addetti al controllo la cui idoneità sia stata già certificata da Agecontrol e che non sono in possesso di titolo di formazione agronomica riconosciuto dallo Stato Membro o dell'attestazione di frequenza a pregressi corsi regionali, dovranno partecipare all'attività formativa di aggiornamento erogata da Agecontrol entro il triennio di validità del riconoscimento.

L'elenco degli operatori riconosciuti, autorizzati ad apporre l'etichetta di cui all'allegato I al del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 sugli imballaggi degli ortofrutticoli freschi e delle

banane prodotti nell'Unione e ad operare in regime di autocontrollo sui prodotti ortofrutticoli in fase di esportazione, è presente sul portale SIAN.

3.10.1 Rilascio del Riconoscimento (autocontrollo - utilizzo dell'etichetta conforme all'allegato I al del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430)

In applicazione dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, ai fini della concessione del riconoscimento agli operatori interessati sono disposte le seguenti procedure.

L'impresa interessata cura preventivamente l'aggiornamento della propria posizione sulla Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli presente in SIAN (utente accreditato), assicurandosi che i dati di ordine tecnico, economico, strutturale ed organizzativo, comprovanti il possesso dei requisiti siano aggiornati.

L'operatore, quindi, presenta ad Agecontrol apposita istanza utilizzando il portale SIAN (www.sian.it). Il sistema fornisce l'accesso all'apposito modello (**Modulo J** dell'Allegato II al presente documento) già precompilato con i dati anagrafici.

L'operatore seleziona le strutture per le quali è interessato al riconoscimento ed allega la documentazione prevista dal Modulo J, caricandola sul Sistema SIAN.

Agecontrol, effettuata l'istruttoria, predispose il sopralluogo presso le strutture interessate dalla domanda di riconoscimento, nel corso del quale i funzionari incaricati:

- verificano l'aggiornamento della posizione BDNOO-SIAN dell'impresa;
- verificano la correttezza dei dati della domanda di riconoscimento;
- accertano la sussistenza delle attrezzature adeguate alla preparazione ed al condizionamento dei prodotti;
- verificano il possesso dei requisiti formativi e delle necessarie capacità tecnico-professionali degli aspiranti addetti al controllo.

Le risultanze del sopralluogo sono oggetto di un processo di verbalizzazione (**Modulo K** dell'Allegato II al presente documento), redatto e sottoscritto dai funzionari controllori in contraddittorio con l'operatore, e di un rapporto recante gli esiti complessivi e un giudizio di merito.

Dopo il rilascio del riconoscimento, i funzionari verificano la sussistenza del Registro delle Operazioni di Autocontrollo (**Modulo L** dell'Allegato II al presente documento), la regolare annotazione delle operazioni di controllo a cura degli addetti al controllo, la correttezza dei dati

trascritti in relazione alle esportazioni effettuate in regime di autocontrollo e alle partite di prodotti comunitari etichettati con il cd. “logo comunitario” (**Modulo M** dell’Allegato II al presente documento).

Qualora un operatore disponga di vari stabilimenti/punti di commercializzazione, l’autorizzazione è concessa soltanto per gli stabilimenti per cui viene richiesta e che presentano i requisiti previsti dalla normativa. In ogni struttura autorizzata deve essere istituito ed aggiornato il Registro delle Operazioni di controllo.

Agecontrol, attraverso l’attività della Commissione di Valutazione appositamente istituita, determina l’esito dell’istanza presentata dall’operatore ed informa l’Autorità di Coordinamento AGEA e l’interessato delle determinazioni assunte. Inoltre, viene aggiornata l’apposita sezione degli Operatori Riconosciuti sulla piattaforma SIAN.

In caso di approvazione del riconoscimento, Agecontrol rilascia il Certificato di autorizzazione (**Modulo N** dell’Allegato II al presente documento) all’utilizzo dell’etichetta di cui all’allegato I al del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 (cd. “logo comunitario”) sui prodotti di origine europea ed all’Autocontrollo sui prodotti in esportazione, contraddistinto da un numero di registrazione attribuito dal SIAN a ciascun operatore, ed univoco a livello nazionale, inoltrandolo all’impresa.

3.10.2 Tenuta del Registro

Ottenuto il riconoscimento, sarà cura dell’operatore istituire il Registro delle operazioni, tramite l’assemblaggio dei fogli-registro disponibili sulla piattaforma SIAN, che sarà numerato ed intestato con i dati dell’impresa, per essere poi vidimato presso gli uffici di zona di Agecontrol. È possibile utilizzare un Registro delle operazioni in formato elettronico.

Gli addetti al controllo autorizzati compilano ed aggiornano quotidianamente il Registro delle Operazioni dell’Operatore riconosciuto.

Il Registro è istituito presso ciascuna struttura riconosciuta e riporta tutte le operazioni di controllo effettuate sui prodotti ortofrutticoli giornalmente spediti per la commercializzazione verso i Paesi Terzi.

Inoltre, il Registro riporta tutte le operazioni di controllo effettuate sulle partite di prodotto su cui è apposta l'etichetta di cui all'allegato I al del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 (cd. "logo comunitario").

In corrispondenza di ciascuna registrazione giornaliera sarà apposta la firma dell'addetto al controllo dei prodotti ortofrutticoli, ritenuto idoneo da Agecontrol ed assegnato alla specifica struttura.

Sul portale SIAN, potrà essere reso disponibile all'Operatore e ad Agecontrol l'accesso al Registro telematico, funzionale sia alla compilazione da parte dell'Operatore che alla consultazione/controllo del Registro da parte di Agecontrol.

3.10.3 Rilascio del Certificato di conformità emesso per partite esportate da Operatori riconosciuti

Per ogni spedizione in esportazione, l'operatore compila una Richiesta di Controllo sul portale SIAN (Modulo D dell'Allegato II al presente documento) indicando la dicitura "*In regime di Autocontrollo*" con anticipo di almeno 24 ore e comunque in un tempo congruo, comunicando così ad Agecontrol le informazioni relative alla partita in fase di spedizione, comprensive di: località, data e orario di spedizione, tipologia del prodotto, quantità dei lotti, estremi identificativi del mezzo di trasporto e destinazione.

Agecontrol, sulla base della documentazione pervenuta, emette il Certificato di conformità e lo inoltra via web all'operatore interessato; il Certificato seguirà il prodotto all'ufficio doganale di competenza e fino a destinazione.

Agecontrol certifica, con controllo diretto sui prodotti ortofrutticoli in partenza verso Paesi Terzi, almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione da ogni singolo Operatore Riconosciuto.

In particolare, sulla base di un'analisi di rischio, Agecontrol provvede ad effettuare il controllo su almeno il 10% delle partite in fase di esportazione, emettendo, nel caso di esito positivo, il Certificato di conformità. Tale certificato, consegnato in originale all'Operatore, seguirà il prodotto all'ufficio doganale di competenza e fino a destinazione.

Gli Operatori riconosciuti, autorizzati ad effettuare i controlli sugli ortofrutticoli in esportazione (autocontrollo) in quanto classificati nella categoria di rischio più bassa, possono essere autorizzati

dallo Stato Membro di appartenenza alla firma del Certificato di conformità, ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430.

3.10.4 Durata del Riconoscimento

Il Riconoscimento è concesso per un periodo di tre anni e può essere rinnovato a seguito di presentazione di nuova domanda da parte dell'operatore, previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte di Agecontrol.

Ogni impresa autorizzata all'autocontrollo sugli ortofrutticoli in esportazione ed all'uso dell'etichetta di cui all'allegato I al del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 sui prodotti di origine europea, almeno due volte ogni tre anni è sottoposta a verifica della permanenza delle condizioni di ammissibilità al regime semplificato di controllo, nonché della corretta tenuta del registro.

Qualora si accerti che le condizioni minime non sono più rispettate, Agecontrol potrà adottare diversi provvedimenti, fino alla revoca del Riconoscimento delle autorizzazioni all'autocontrollo ed all'uso del cd. "logo comunitario".

3.10.5 Controllo dei prodotti in esportazione per Operatori Riconosciuti

Per gli operatori che hanno ottenuto il riconoscimento all'Autocontrollo per i prodotti in esportazione, in base alle previsioni di cui all'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 l'Autorità di coordinamento dispone che:

- Agecontrol certifichi almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione e comunque almeno la prima partita;
- tutti gli esportatori siano controllati, almeno per una partita all'anno.

Qualora da questi controlli emergano irregolarità significative, l'AGEA aumenta la percentuale delle spedizioni e dei quantitativi da controllare presso gli operatori di cui trattasi.

L'Operatore Riconosciuto, autorizzato al "Regime di Autocontrollo", comunica ordinariamente ad Agecontrol tramite le funzionalità del SIAN e con anticipo di almeno 24 ore, o comunque in un tempo utile tale da non compromettere l'efficacia delle verifiche, le "Richieste di Controllo" delle

partite interessate. Agecontrol provvede ad effettuare la verifica di tali partite, emettendo, nel caso di esito positivo, il Certificato di conformità.

Relativamente alle partite non controllate, il Certificato di conformità compilato da Agecontrol e firmato digitalmente dall'ispettore, con dicitura "Operatore in Regime di Autocontrollo", viene inviato all'operatore via e-mail; tale documento seguirà il prodotto in Dogana. L'originale del predetto Certificato di conformità sarà fatto pervenire all'operatore, in una fase successiva.

Qualora l'esportazione avvenga per destinazione industriale, Agecontrol emette il certificato di destinazione industriale in regime di autocontrollo verificando in particolare che i documenti di accompagnamento della merce contengano le indicazioni previste dall' art. 6 comma 4 del Reg. UE 2023/2429.

3.11 CONTROLLI SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PROVENIENTI DA PAESI TERZI E DESTINATI ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA SUL TERRITORIO EUROPEO

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6 e con l'esclusione dei prodotti provenienti dai Paesi di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 "Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell'importazione nell'Unione" o di alcune partite in base all'analisi di rischio di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento, i prodotti ortofrutticoli di cui al D.M. 672762 del 20 dicembre 2024, in provenienza da Paesi terzi e destinati all'immissione in libera pratica sul territorio europeo, su richiesta obbligatoria dell'impresa importatrice (Richiesta di Controllo), sono sottoposti in maniera sistematica a controlli di conformità prima dello sdoganamento.

Tali prodotti al fine dell'immissione in libera pratica sul territorio europeo, devono essere accompagnati dal *Certificato di conformità* (Modulo F) o dal *Certificato di Trasformazione* (Modulo I).

In particolare sono interessati per l'emissione del Certificato di conformità:

- a) i prodotti soggetti alle "Norme specifiche";

- b) i prodotti soggetti alla “*Norma generale*” di cui al D.M. n. 672762 del 20 dicembre 2024.

Al fine del rilascio del Certificato di conformità, l'operatore interessato, o lo Spedizioniere che lo rappresenta, deve comunicare le informazioni necessarie ai fini del controllo, con almeno 48 ore di anticipo, o comunque quanto prima possibile, ad Agecontrol tramite la Richiesta di Controllo (Modulo D), utilizzando le funzioni telematiche presenti sul portale SIAN.

Per quanto riguarda le procedure e le metodologie da seguire durante l'esecuzione dei controlli in importazione, si richiamano quelle già riportate per i controlli di prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno o esportati verso Paesi terzi.

La selezione del campione da sottoporre a controllo è effettuata con il metodo di cui all'allegato V del Regolamento.

Nel caso in cui una partita risulti sigillata in più containers per il trasporto stradale, ferroviario o marittimo, l'individuazione della partita comporta la consultazione dei documenti di accompagnamento che devono riportare le informazioni minime per l'individuazione della partita stessa. Tali informazioni consistono nell'indicazione di: imballatore e/o speditore, Paese di origine, categoria e, se previsto dalla Norma, varietà o tipo commerciale, oltreché i codici identificativi dei singoli containers.

Il controllore individuerà quindi i containers contenenti la partita, confrontando i codici alfanumerici riportati esternamente agli stessi con quelli trascritti sulla documentazione accompagnatoria.

La selezione del campione globale interesserà almeno il 50% dei containers componenti la partita, selezionando in questi un numero di colli rappresentativo della partita stessa, al fine eseguire il controllo di conformità.

Quanto sopra descritto comporta che l'individuazione della partita e la selezione del campione prescindono dall'apertura di tutti i containers. Nel caso si riscontrassero non conformità nel campione esaminato si procederà a selezionare un campione globale più ampio che potrà interessare fino al 100% dei containers.

In caso di accertata conformità dei prodotti importati, il controllore rilascia il Certificato di conformità, che è ritenuto elemento essenziale all'immissione del prodotto in libera pratica nel territorio dell'Unione e va presentato alle autorità doganali a cura dell'operatore interessato o del suo rappresentante.

In caso di non conformità ed in base alla irregolarità riscontrata, il controllore compila una **Notifica di non Conformità (Modulo H)** dell'Allegato II al presente documento) disponendo una delle seguenti misure:

- rifiuto;
- declassamento;
- riclassificazione;
- ricondizionamento;
- rietichettatura.

L'Agecontrol informa l'AGEA delle non conformità accertate, sarà cura di AGEA comunicare agli Stati Membri interessati le non conformità rilevate e i provvedimenti assunti.

3.11.1 Partite che presentano in importazione limitati rischi di non conformità

In base alla valutazione di rischio di cui all'art. 5, par. 1 lett. b) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, qualora per talune partite di prodotti, nella fase dell'importazione da un determinato Paese terzo siano limitate, l'Autorità di coordinamento, in base a criteri stabiliti con l'analisi di rischio, può decidere di non effettuare il controllo su tutte le partite qualora ritenga che le possibilità di riscontrare non conformità siano limitate.

In tal caso, Agecontrol viene informata di tale determinazione e trasmette all'autorità doganale un'apposita dichiarazione provvista del proprio timbro, in modo che essa possa procedere allo sdoganamento delle partite interessate.

Ai fini dell'applicazione di tale procedura, l'Autorità di coordinamento, in base a criteri stabiliti con l'analisi di rischio, fissa per ciascun tipo d'importazione la percentuale minima di partite che

saranno sottoposte a controllo di conformità, che in ogni caso non dovrà essere inferiore al 60% delle partite stesse.

3.11.2 Partite di prodotti provenienti da Paesi terzi i cui Organismi di Controllo sono stati riconosciuti dalla Commissione UE

Per i paesi cui Organismi di controllo sono stati riconosciuti in base alle previsioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, ed elencati nell'allegato IV dello stesso Regolamento, non sussiste l'obbligo della sistematicità dei controlli. Per le partite provenienti da tali Paesi extra-europei è possibile effettuare verifiche a campione su una percentuale non inferiore al 10%, delle partite e dei quantitativi importati, sulla base delle informazioni rese disponibili dagli importatori.

Ai fini dell'applicazione di tale procedura, il controllo diretto all'operatore sarà effettuato a campione, in ragione della predetta percentuale, sulla base della comunicazione dell'importatore inoltrata dall'importatore ad Agecontrol.

In tale circostanza il controllore emetterà il Certificato di conformità, in caso di esito conforme, o la notifica di non conformità, in caso di prodotto non conforme alle norme di commercializzazione.

Nel caso in cui il controllo diretto del prodotto non venga effettuato, è fondamentale la verifica del certificato di controllo emesso dall'Organismo riconosciuto del Paese terzo di provenienza.

Tale certificato verrà timbrato e vistato dal funzionario di Agecontrol.

Agecontrol inserisce nel sistema informativo centrale i dati afferenti il controllo ed i relativi provvedimenti assunti.

Per le non conformità accertate sarà cura di AGEA, sulla base delle segnalazioni trasmesse da Agecontrol, informare la Commissione europea e le Autorità di coordinamento degli Stati Membri eventualmente interessati, che provvedono alla diffusione dell'informazione sui rispettivi territori.

Nei casi di non conformità tecnica, le sanzioni amministrative non trovano applicazione, in quanto le carenze riscontrate non possono essere imputate ad Operatori che non sono entrati in possesso del prodotto sul territorio europeo e quindi non lo detengono.

Agecontrol può accogliere la richiesta dell'operatore di rendere conforme la merce in un altro Paese UE.

In tal caso, Agecontrol informa prontamente l'Autorità di coordinamento, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 10, par. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, fornendo le necessarie informazioni.

3.11.3 Controlli sulla merce destinata alla trasformazione industriale o destinata ad uso animale o ad usi non alimentari, in spedizione o proveniente da Paesi Terzi

In base a quanto stabilito dall'art. 6, par. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, per i prodotti di cui all'art. 5 par.1 lett. i) del Regolamento delegato (UE) 2023/2429, destinati alla trasformazione industriale o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, è disposto che sia in fase di esportazione che in fase di immissione in libera pratica in territorio UE, tale merce, possa essere soggetta a controllo sulla base di un'analisi di rischio.

Il *Certificato di Trasformazione* (Modulo I), sarà emesso in base a quanto disposto dall'art.6, comma 3 del D.M. n. 672762 del 20 dicembre 2024 per i prodotti in importazione/esportazione che siano soggetti alle “*Norme specifiche*” o alla “*Norma generale*” elencati al Capitolo 1 del Manuale allegato al citato D.M., il controllo sarà eseguito in base alla seguente procedura:

- L'operatore italiano informa Agecontrol tramite le stesse modalità previste per le merci destinate all'import/export (*Richiesta di Controllo* - Modulo D).
- Agecontrol, sulla base delle informazioni trasmesse dagli operatori e successivamente alla verifica, emette il *Certificato di Trasformazione* che accompagna la merce durante il trasporto sino a destinazione e che consente l'espletamento delle operazioni doganali.
- L'operatore deve far pervenire ad Agecontrol lo stesso certificato tempestivamente, con il timbro e la firma della ditta che ha preso in carico il prodotto per la trasformazione o l'utilizzo della merce, a seguito della richiesta formale da parte dell'Organismo di Controllo che ha rilasciato il suddetto certificato, ovvero entro e non oltre 30 giorni dall'emissione del certificato.
- È fatto obbligo per l'imballatore di apporre, sui colli che contengono i prodotti in questione, un'etichetta in cui figurino in maniera ben visibile l'indicazione: “Destinazione industriale/usu non alimentari”.

In base alle previsioni di cui all'art. 5, par. 3 del Regolamento delegato (UE) 2023/2429, è obbligatorio che le fatture e i documenti di trasporto per la merce destinata alla trasformazione o all'uso non alimentare riportino la dicitura che ne indichi la destinazione.

Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, tale indicazione dovrà figurare su un documento che accompagna i prodotti, o su un cartello affisso in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

3.12 PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il sistema sanzionatorio nazionale vigente è ricompreso nelle seguenti due leggi.

- 1 **Decreto legislativo n. 306 del 10 dicembre 2002** - Disposizioni sanzionatorie nel settore dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della Legge 1° marzo 2002 n. 39.
- 2 **Legge 21 maggio 2021, n. 71**. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

Si precisa che per quanto non previsto dalle due normative sopra richiamate restano ferme, ossia devono essere applicate, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Pertanto, nell'ambito del medesimo controllo, il funzionario, in ragione della natura e del numero delle violazioni che accerta, è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative distintamente previste dalla due leggi. Inoltre, si evidenzia che entrambe le leggi non distinguono tra la violazione per omesso, ritardato o irregolare adempimento prevedendo, pertanto, la stessa sanzione amministrativa a prescindere dalla specificità della condotta irregolare.

Il funzionario incaricato verifica non soltanto se le partite dei prodotti ortofrutticoli presentate dall'operatore al controllo sono conformi alle “*Norme specifiche*” o alla “*Norma generale*”, ovvero se l'operatore può provare l'esenzione o le deroghe alle norme di conformità per i prodotti e alle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2023/2429, ma anche se gli altri adempimenti e

obblighi sono stati effettuati nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa nazionale vigente e dalle presenti disposizioni, come ad esempio:

- se le fatture e i documenti di accompagnamento recano le informazioni obbligatorie (il nome e il Paese d'origine dei prodotti e, se previsto, la categoria di qualità, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma commerciale specifica, oppure l'eventuale destinazione industriale dei prodotti), così come previsto dall'art. 6 del Regolamento delegato 2023/2429. Inoltre, controlla se sui documenti che accompagnano i prodotti ortofrutticoli, per i quali vigono le norme di conformità, è indicato il numero di iscrizione dell'operatore alla BDNOO, ovvero se è riportata la dicitura "esonerato", con riguardo solo agli spostamenti dei prodotti all'interno del mercato nazionale;
- l'avvenuta comunicazione all'Agecontrol, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli, della notifica di spedizione per la commercializzazione in ambito comunitario, ovvero l'inoltro della richiesta di controllo per l'importazione o l'esportazione da e verso Paesi terzi;
- l'iscrizione alla BDNOO nonché le previste comunicazioni da inoltrare entro 60 giorni per ogni modifica, integrazione o variazione al fine di costituire ed aggiornare i dati presenti nella stessa BDNOO.

Considerato che il procedimento amministrativo sanzionatorio può esplicarsi solo se, da parte dell'agente accertatore, l'illecito sia contestato con immediatezza alla parte o sia notificato entro i termini perentori previsti a pena di decadenza (art. 14 legge n. 689/81), è necessario individuare il giorno (la data) da cui il termine perentorio di 90 giorni decorre, determinando in concreto il momento in cui si ha piena conoscenza di tutti gli elementi (temporali, qualitativi o quantitativi) dell'illecito. Al riguardo, assumono rilievo tutti gli atti posti in essere dall'Agecontrol (controlli successivi, riscontri ed approfondimenti) e l'esplicita indicazione della data in cui l'accertamento è stato concluso. Infatti, è da quest'ultima data che decorrono i seguenti termini temporali, che occorre monitorare, per gli adempimenti e i provvedimenti di legge conseguenti, nel caso sia stato elevato un processo verbale di accertamento e contestazione (VCF) per violazioni sanzionate dal D.lgs. 306/2002 (Modulo P dell'Allegato II al presente documento):

- 90 giorni (termine perentorio) per la notificazione dell'atto di contestazione alla società presso la sede legale, ai sensi dell'art. 145 del c.p.c., e ai residenti in Italia, e 360 giorni per i residenti all'estero, ai sensi dell'art. 138 e seguenti del c.p.c.;
- 30 giorni dalla consegna della contestazione o dalla notifica dell'atto, per far pervenire, all'Organismo che detiene la potestà sanzionatoria, scritti difensivi e documentazione o la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81;
- 60 giorni dalla notifica dell'atto, come previsto dall'art. 16 della legge 689/81, per avvalersi della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione con una riduzione del 30% dell'importo della sanzione in misura ridotta. Trascorso tale termine, ai sensi dell'art. 17, della medesima legge, il controllore è obbligato ad inoltrare, dando prova dell'avvenuta notificazione dell'atto e di eventuali recidive, il rapporto all'autorità a cui è stata attribuita la potestà sanzionatoria, affinché la stessa possa adempiere a quanto previsto dall'art. 18 della legge 689/81 (archiviazione motivata o ordinanza di ingiunzione).

Nel caso sia stata accertata una irregolarità sanzionata ai sensi della Legge 21 maggio 2021, n.71, ossia sia stato elevato il provvedimento di diffida (**VCD**) (**Modulo Q** dell'Allegato II al presente documento), per le modalità e i termini perentori per la consegna dell'atto o per la sua notificazione, non essendoci previsioni nella legge 21 maggio 2021 n. 71, si applica quanto previsto dall'art. 14 della legge 689/81. Anche per tale provvedimento i termini perentori decorrono dalla data di conclusione dell'accertamento.

Pertanto, anche per l'atto di diffida la notifica deve essere effettuata entro i 90 giorni, quale termine perentorio, e per la procedura di notificazione dell'atto di contestazione deve essere effettuata nei confronti della società nella sede legale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 145 e seguenti del c.p.c., e ai residenti in Italia; e 360 giorni per i residenti all'estero, ai sensi dell'art. 138 e seguenti del c.p.c..

Inoltre, se l'interessato non adempie alle prescrizioni violate entro 30 giorni dalla consegna o dalla notificazione del provvedimento di diffida, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'art.14 della legge 689/81, ossia alla redazione e alla notificazione del processo verbale di contestazione denominato (**VCO**) Processo verbale di accertamento e contestazione, di cui all'art.

14 della Legge 689/81, per la violazione dell'art. 1-ter, lettera a) (**Modulo R** dell'Allegato II al presente documento).

Tuttavia, in tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art. 16 della citata legge 689/81, ossia non è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta. Da tale ultima previsione deriva che il pubblico ufficiale, contrariamente agli obblighi suoi tipici, non deve indicare, nella redazione dell'atto di contestazione (VCO), nessun importo da obblare. La quantificazione dell'importo della sanzione per il caso in specie è demandato, infatti, all'autorità a cui è stata attribuita la potestà sanzionatoria. Infine, trascorsi 30 giorni dalla notifica della diffida senza che il soggetto abbia adempiuto alle prescrizioni volte a sanare le irregolarità, l'autorità accertatrice ha successivi 90 giorni per procedere alla notifica del verbale di contestazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.M. n. 672762 del 20 dicembre 2024, l'Agecontrol effettua la notificazione degli atti di contestazione, elevati ai sensi dell'art.14 della legge 689/81, in base all'art. 6 del d.lgs. 82/2005.

In considerazione di quanto sopra, l'area del SIAN nella sezione della BDNOO dedicata alla gestione delle sanzioni elevate ai sensi del Decreto Legislativo n. 306/2002 e della Legge 21 maggio 2021, n.71, contiene tutte le informazioni e i dati necessari alla quantificazione e alla classificazione delle irregolarità accertate.

Inoltre, dispone delle applicazioni informatiche atte a consentire sia il monitoraggio delle scadenze temporali degli adempimenti e dei provvedimenti da assumere, sia la quantificazione degli stessi, a partire dalla contestazione o dalla notifica dell'atto di contestazione.

In particolare, la sezione contiene, per ogni singola irregolarità accertata, tutti i dati e le informazioni inerenti l'accertamento; il numero e il tipo delle violazioni commesse, l'evidenza delle date d'inoltro e di avvenuta notifica, nonché dell'eventuale ripetizione della notificazione dell'atto.

Sono presenti i riferimenti temporali e numerici relativi: alle scadenze connesse con il procedimento sanzionatorio amministrativo con riguardo alla data dell'avvenuta notificazione (come ad esempio data di ricezione degli scritti difensivi, protocollo di invio delle controdeduzioni ed esito contenuto nelle stesse, evidenza del protocollo di entrata dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e suo importo, data d'inoltro del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 689/81; data e natura dei provvedimenti di archiviazione/annullamento e

dell'eventuale emissione e notificazione dell'ordinanza - ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, nonché di tutti gli atti successivi connessi a quest'ultima.

A tale fine, ogni singolo processo verbale di contestazione sarà identificato da una propria codifica con riferimento al numero di Check list dal quale è scaturito, oltre che dalla data di redazione.

Si rammenta, inoltre, che il verbale di contestazione deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni: il luogo, l'anno, il mese, il giorno in cui è stato redatto, la denominazione dell'Organismo di controllo, il nome o la matricola del controllore che effettua la contestazione, le generalità e l'indirizzo del trasgressore (o della persona o della società quali obbligati in solido), gli estremi del verbale di controllo nel quale sono state raccolte le informazioni, la descrizione delle irregolarità rilevate, la norma violata, l'anno e il luogo della violazione, la persona che ha assistito alle operazioni di controllo, le dichiarazioni rese in merito ai fatti contestati, la sanzione amministrativa prevista, nonché l'importo della sanzione in misura ridotta e gli eventuali importi minimo e massimo edittali delle sanzioni previste dalla normativa applicabile.

È altresì necessario che nell'atto di contestazione venga espressamente identificato il punto di commercializzazione (luogo del controllo) ove è stata accertata l'irregolarità, nonché il luogo ove questa è stata commessa, oltre ad indicare la sede legale dell'operatore e gli estremi del suo legale rappresentante, nonché recare tutte le informazioni e le modalità da adottare affinché il trasgressore possa avvalersi di quanto disposto dagli articoli 16 e 18 della legge 689/81.

In particolare, il processo verbale di contestazione dovrà contenere obbligatoriamente indicazioni relative a scritti difensivi e richiesta di audizione e alle modalità di estinzione (art. 16), legge n. 689/81)

Apposita sezione del SIAN è dedicata alla gestione dei processi verbali di contestazione elevati a seguito dell'accertamento di una o più irregolarità sanzionate dal D.lgs. n.306/2002 e dalla legge 21 maggio 2021 n. 71.

3.12.1 Istituto della Diffida

Decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare; convertito con modificazioni dalla legge del 21 maggio 2021 n. 71.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 maggio 2021 n. 71 e, in particolare, dell'art. 1-ter (*Modifiche all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*), sono state apportate le seguenti modificazioni:

- a) "I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione".
- b) "Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte".

"Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti **per la prima volta** l'esistenza di **violazioni sanabili**, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di **trenta giorni** dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Pertanto, come sopra indicato, ai sensi dell'art. 1-ter della legge 21 maggio 2021 n. 71, l'applicazione dell'istituto della diffida nell'ambito dei controlli delle norme di conformità per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli è prevista allorché l'irregolarità, per la quale è prevista esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria, è accertata per la prima volta ed è sanabile; ossia è possibile elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo e, pertanto, solo se i prodotti non conformi non siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.

Nell'effettiva applicazione di detto istituto sanzionatorio occorre tener presenti le seguenti definizioni.

- a) “*sanzione amministrativa...*”: si deve intendere che la sanzione prevista è di tipo pecuniario.
- b) “*accerti ... l’esistenza di violazioni sanabili ...*”: si devono intendere per sanabili le irregolarità le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.
- c) “*per la prima volta...*”: per prima volta occorre fare riferimento alla violazione della medesima disposizione.

In assenza di precisazioni al riguardo nel testo della norma, e tenuto conto degli ordinari termini di prescrizione in tema di sanzioni amministrative, si deve ritenere che la preclusione all’applicazione di una nuova diffida per la violazione della medesima norma è comunque limitata all’accertamento infra quinquennale della stessa.

La prescrizione, come sopra richiamata, trova applicazione, da un lato, quale limite per esigere il pagamento, in forza di una obbligazione, della sanzione contestata o ingiunta dall’ente o organismo accertatore ma, dall’altro, anche quale limite temporale per la contestazione della violazione al trasgressore, ossia come estinzione della violazione. La prescrizione opera con riguardo, sia alla violazione che alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell’illecito, oltre che del diritto a riscuotere la somma. Stante la duplice funzione agita dalla prescrizione, è necessario che il funzionario impegnato nei controlli di cui alle presenti disposizioni ponga particolare cura nell’individuare la data dell’evento della commissione della violazione oltreché la disposizione violata.

Nel caso in cui l’accertamento collochi la commissione della violazione oltre cinque anni dalla data dell’accertamento in corso o dalla conclusione dei controlli, la violazione ancorché accertata e circostanziata non potrà essere oggetto di contestazione alcuna, ma gestita dall’organismo di controllo con le procedure in vigore per sanare la posizione dell’operatore ortofrutticolo. Nel caso si accerti per la prima volta, nel corso del medesimo sopralluogo, più di una violazione della medesima disposizione in momenti diversi, ma all’interno dei 5 anni trascorsi queste devono essere oggetto di un solo provvedimento di diffida che riporterà, per ogni violazione, la data in cui la stessa è stata commessa, l’adempimento prescritto e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiere. Pertanto, la violazione di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di singola

valutazione per l'applicazione di distinte diffide, sempre che ognuna di esse risulti accertata per la prima volta ancorché nell'ambito della medesima verifica o sopralluogo.

Di contro, qualora si dovessero accertare successivamente, ossia in successivi controlli, violazioni di disposizioni già oggetto di diffida, le stesse violazioni dovranno essere contestate e sanzionate ai sensi del d.lgs. 306/2002, non essendo più possibile sanzionarle con il ricorso all'istituto della diffida se non dopo cinque anni dalla contestazione o notificazione della diffida per la violazione della medesima disposizione, pertanto:

- a) l'accertamento di violazioni commesse oltre il quinquennio precedente la data dell'accertamento in corso non saranno oggetto di alcuna contestazione, ossia non troverà applicazione nessuno dei due dispositivi sanzionatori: né il *d.lgs. n. 306 del 10 dicembre 2002* né la *Legge 21 maggio 2021, n. 71*;
- b) nell'ambito del medesimo controllo, l'accertamento per la prima volta di una o più violazioni della medesima disposizione, laddove ricorrono le condizioni già dette e il lasso temporale (all'interno dei cinque anni dalla data del controllo in corso), saranno contestate e sanzionate mediante il provvedimento della diffida;
- c) nell'ambito del medesimo controllo, l'accertamento di violazioni di due diverse disposizioni, laddove ricorrono le condizioni, anche temporali, sopra richiamate, saranno contestate e sanzionate con due distinti provvedimenti di diffida;
- d) l'accertamento di violazioni di una medesima disposizione che, nei cinque anni precedenti dalla data dell'accertamento in corso, sono già state contestate e sanzionate mediante la consegna o la notificazione della diffida o del processo verbale di contestazione ai sensi del d.lgs. 306/2002 non possono essere contestate e sanzionate con il ricorso al provvedimento di diffida, ma solo con l'applicazione del dispositivo sanzionatorio previsto dal d.lgs. 306/2002.

In conseguenza di quanto sopra, si descrivono le disposizioni le cui violazioni possono essere sanzionate con il provvedimento della diffida:

- Art. 5, par. 5 del Regolamento di esecuzione 2023/2430; art. 7, comma 3 del D.M. n. 672762 del 20 dicembre 2024 e punto 4 del Manuale operativo delle procedure allegato. La disposizione di che trattasi prevede che gli operatori forniscano all'organismo di controllo le

informazioni che quest'ultimo ritiene necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli, ossia prevede che i documenti che accompagnano i prodotti rechino il numero di protocollo della notifica di spedizione, per le transazioni verso paesi UE, e il numero di iscrizione alla BNDOO, ovvero la dicitura "esonerato", per quelle che si svolgono all'interno del territorio nazionale. La violazione della disposizione è sanzionata con il provvedimento della diffida a condizione che il controllo venga svolto nella fase di spedizione e la partita non sia già stata evasa anche solo in parte e se ricorrono le altre condizioni;

- Art. 5, par. 5 del Regolamento di esecuzione 2023/2430; art. 7, comma 3 del D.M. n. 672762 del 20 dicembre 2024 e sez. 3.4 delle presenti disposizioni. Mancato invio della notifica di spedizione nei termini e con le modalità stabilite. La violazione della disposizione è sanzionata con il provvedimento della diffida a condizione che il controllo è svolto nella fase di spedizione e se ricorrono le altre condizioni;
- Art. 6, par. 3 del regolamento delegato 2023/2429. Contratti a distanza carenti delle informazioni obbligatorie. La violazione della disposizione è sanzionata con il provvedimento della diffida a condizione che la transazione non sia stata già conclusa e se ricorrono le altre condizioni;
- Art. 6, par. 6 del Regolamento delegato 2023/2439, punto 4 del Manuale operativo delle procedure allegato al D.M. n. 672762 del 20 dicembre 2024 e sezione 3.4 delle presenti disposizioni. La disposizione prevede quali sono le indicazioni obbligatorie da riportare sulle fatture e sui documenti che accompagnano la merce: nome e paese di origine dei prodotti e, se del caso, categoria, varietà o il tipo commerciale ove richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure l'indicazione che il prodotto è destinato alla trasformazione. La violazione della disposizione è sanzionata con il provvedimento della diffida a condizione che la partita non sia già stata anche solo in parte evasa e se ricorrono le altre condizioni.

“Il procedimento della diffida non si applica nel caso i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”.

Tale previsione, nella formulazione riportata, è stata introdotta per la prima volta dalla legge 21 maggio 2021, n. 71.

In conseguenza di quanto espressamente previsto, l'accertamento della non conformità dei prodotti ortofrutticoli per i quali vigono norme di conformità per la loro commercializzazione, con riguardo all'applicazione del provvedimento di diffida quale dispositivo sanzionatorio, nel ribadire l'obbligo per l'agente accertatore di verificare l'esistenza delle condizioni per l'applicazione in concreto del provvedimento, si precisa quanto segue in ordine alla *disposizione* o alle *disposizioni* eventualmente violate nei casi di accertata non conformità.

A tal fine si ricorda che, ad integrazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento delegato (UE) 2023/2429, al capo II definisce le Norme di commercializzazione, che ai successivi articoli specifica essere:

- art. 2 (Norma di commercializzazione generale);
- art.3 (Indicazione dell'origine per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per le banane mature);
- art.4 (Norme di commercializzazione specifiche e le banane).

Assumendo ogni singolo articolo, come sopra riportato, quale specifica *disposizione* in materia di conformità, il provvedimento di diffida può essere applicato, anche nel corso del medesimo sopralluogo, per sanzionare la violazione di una o più delle disposizioni sopra riportate. Nel qual caso è necessario aver cura di redigere un atto di diffida per ogni singola violazione accertata.

Nel caso dell'art. 2 la *disposizione* violata è la norma di commercializzazione generale, così come riportata nell'Allegato I, parte A, del Regolamento delegato (UE) 2023/2429. La norma di commercializzazione generale si applica a tutti i prodotti ortofrutticoli di cui all'Allegato 1 parte IX del regolamento (UE) 1308/2023, tranne per quei prodotti per i quali è prevista una norma di commercializzazione specifica.

L'art. 3 tratta dei prodotti ortofrutticoli trasformati e delle banane mature. I prodotti sono quelli indicati nello stesso art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2023/2429, con i rispettivi codici doganali. Per detti prodotti, con riguardo alla conformità, l'art. 3 *dispone* l'obbligo di indicare, in etichetta, il paese di origine dei prodotti ortofrutticoli trasformati.

Infine, l'art. 4, al par. 1 e al par. 2, lett. a) del Regolamento delegato (UE) 2023/2429, elenca i prodotti che devono essere conformi alle rispettive 11 norme di commercializzazione specifiche, di cui all'Allegato I Parte B del regolamento delegato. Con riguardo all'applicazione del provvedimento di diffida, si precisa che ciascuna delle 11 norme specifiche è da intendersi come una unica disposizione.

In conclusione, con riguardo ai casi di accertata non conformità dei prodotti ortofrutticoli, ferme restando le specifiche condizioni per l'applicazione della diffida quale norma sanzionatoria, la diffida può essere applicata, anche nel corso di un unico sopralluogo, a fronte di ognuna delle disposizioni violate. Trattandosi di violazioni di disposizioni diverse tra loro, queste dovranno essere oggetto di autonoma diffida, sempre che ognuna di esse risulti accertata per la prima volta e sia sanabile. Si precisa che, esclusivamente per gli operatori che dispongono di strutture aziendali complesse (ad esempio la GDO), l'accertamento di non conformità dei prodotti soggetti alle norme di commercializzazione è sanzionabile con il ricorso al provvedimento della diffida, andando a considerare ogni singolo punto di commercializzazione il luogo ove la violazione è stata accertata *per la prima volta*.

Di contro, per le violazioni che ricadono tra gli obblighi del soggetto giuridico o della persona fisica in quanto tali, l'istituto della diffida, laddove risulti essere il provvedimento adottabile, è applicabile una e una sola volta nell'arco temporale dei cinque anni.

Si elencano di seguito le violazioni che non possono essere ritenute sanabili poiché le conseguenze dannose o pericolose prodotte non sono eliminabili, ovvero il caso in cui la partita sia stata anche solo in parte già evasa. Per le seguenti fattispecie non è possibile applicare l'istituto della diffida:

- Non conformità tecnica del prodotto: il provvedimento assunto non è sanabile.
- Uso improprio o non autorizzato del cd. “logo comunitario”;
- Mancata fornitura delle informazioni richieste dall'Organo di controllo entro i termini indicati;
- Mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dall'Organo di controllo sulla destinazione della merce e/o della messa in conformità (art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 306/2002);
- Impedimento delle operazioni di controllo.

3.12.2 Modalità di versamento delle somme dovuti per l'applicazione delle sanzioni

Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol ai sensi del d.lgs. 10 dicembre 2002, n. 306, in applicazione del D.M. n. 672762 del 20 dicembre 2024, andranno versate, con bonifico bancario, a favore del CC di Banca d'Italia (Tesoreria Centrale dello Stato) numero 350-0020082 - codice IBAN IT90X0100004306CC0000000145, intestato ad "AGEA – INTERVENTI NAZIONALI"

Nel caso in cui sia previsto il pagamento in misura ridotta determinata ai sensi dell'art. 16 primo comma della legge n. 689/81, è consentita la riduzione del 30% ai sensi della legge del 21 maggio 2021 n. 71, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE DAL CONTROLLO DI QUALITÀ NEL SETTORE DELLE BANANE

4.1 OPERATORI AUTORIZZATI ALL'ESENZIONE DAL CONTROLLO

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, all'art. 4, par. 1, lett. c) e all'art. 6 par. 1, lett. a), prevede che gli operatori in possesso di determinati requisiti possono essere esentati dai controlli di conformità ordinari ottenendo un **Certificato di Esenzione dal Controllo (Modulo S)** conforme all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430.

In particolare, tali operatori devono:

- 1) disporre di Addetti al controllo della conformità dei prodotti, che abbiano ricevuto una formazione o abbiano un'esperienza pertinente;
- 2) disporre di attrezzature adeguate per il condizionamento, l'imballaggio ed il controllo dei prodotti;
- 3) impegnarsi ad eseguire controlli di conformità delle merci che spediscono ed alla tenuta di un Registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati;
- 4) consentire i controlli da parte dell'Autorità di Coordinamento AGEA, attraverso l'Organismo di Controllo Agecontrol.

L'elenco degli Operatori autorizzati all'Esenzione dal Controllo sulle banane verdi importate è presente sul portale SIAN; l'Organismo di Controllo sottopone ciascun Operatore esentato alle seguenti verifiche:

- b) controllo *in loco* di almeno il 10% del totale delle partite di banane verdi annualmente importate dall'Operatore;
- c) verifica delle condizioni minime di ammissibilità, effettuata almeno due volte ogni tre anni.

Qualora da questi controlli emergano irregolarità significative, l'AGEA aumenterà la percentuale delle importazioni e dei quantitativi da controllare presso gli operatori o le strutture di cui trattasi.

4.1.1 Richiesta di Esenzione dal Controllo

L'operatore interessato ad ottenere l'autorizzazione all'Esenzione dal Controllo sulle banane verdi importate, cura preventivamente l'aggiornamento della propria posizione nella BDNOO sul SIAN (utente accreditato), assicurandosi che i dati di ordine tecnico, economico, strutturale ed organizzativo, comprovanti il possesso dei requisiti di cui al medesimo allegato siano conformi all'attualità.

Successivamente, l'importatore presenta ad Agecontrol apposita istanza utilizzando il portale SIAN (www.sian.it); il sistema elettronico fornisce l'accesso all'apposito modello di richiesta (**Modulo T** dell'Allegato II al presente documento) già precompilato con i dati anagrafici.

L'operatore presenta una domanda di autorizzazione per ciascuna delle strutture per le quali è interessato all'esenzione ed allega la documentazione prevista dalla domanda, caricandola sul portale SIAN, con particolare riguardo all'impegno di controllo sottoscritto dal legale rappresentante della impresa ed alla Dichiarazione Obbligatoria.

Quest'ultimo documento, sottoscritto dai legali rappresentanti dell'impresa importatrice e dell'impresa di logistica presso la quale avvengono le operazioni di controllo e sdoganamento delle banane verdi, indica la durata degli accordi di collaborazione stabiliti tra le parti e costituisce parte integrante della richiesta di autorizzazione, la cui durata è subordinata anche alla durata dei rapporti commerciali che intercorrono tra i due attori citati.

Agecontrol, effettuata l'istruttoria, procede al sopralluogo presso le strutture per le quali è stata inoltrata domanda di Esenzione, nel corso del quale i funzionari incaricati:

- verificano l'aggiornamento della posizione in BDNOO-SIAN dell'impresa;
- verificano la correttezza dei dati della domanda di riconoscimento;
- accertano la sussistenza delle attrezzature adeguate alla preparazione ed al condizionamento dei prodotti;
- verificano il possesso dei requisiti formativi e delle necessarie capacità tecnico-professionali degli addetti al controllo;

Le risultanze del sopralluogo sono oggetto di un processo di verbalizzazione (**Modulo U** dell'Allegato II al presente documento) redatto e sottoscritto dal funzionario controllore in contraddittorio con l'operatore, e di un rapporto recante gli esiti complessivi e un giudizio di merito. Qualora l'operatore disponga di varie strutture autorizzate, il Registro delle operazioni di controllo deve essere istituito presso ciascuna sede che presenti i requisiti previsti dalla normativa ed aggiornato ad opera degli addetti al controllo ritenuti idonei.

A regime, i funzionari di Agecontrol verificano anche la sussistenza del Registro, la regolare annotazione delle operazioni di controllo a cura degli addetti al controllo e la correttezza dei dati trascritti in relazione alle attività di sdoganamento delle banane importate.

Agecontrol, attraverso la Commissione di Valutazione appositamente nominata, determina l'esito dell'istanza pervenuta ed informa l'Autorità di Coordinamento AGEA e l'operatore interessato, delle determinazioni assunte. In caso di approvazione del riconoscimento, per ciascuna struttura autorizzata Agecontrol rilascia il certificato di Esenzione dal Controllo sulle banane importate, con la contestuale attribuzione di un numero di registrazione univoco a livello nazionale emesso dal SIAN e lo comunica all'Operatore interessato.

Il certificato di Esenzione dal Controllo verrà depositato presso l'ufficio doganale competente per territorio, rispetto al luogo dove si trova la struttura autorizzata.

Agecontrol informa delle determinazioni assunte l'Autorità di Coordinamento AGEA ed aggiorna l'apposita sezione degli operatori riconosciuti sulla piattaforma SIAN.

L'operatore tramite il Portale SIAN compila la *Richiesta di Controllo* (Modulo D) per ogni partita di banane, in fase di immissione in libera pratica, indicando la dicitura "In regime di Esenzione",

con anticipo di almeno 24 ore e comunque in un tempo congruo. Comunica ad Agecontrol le informazioni relative alla partita in fase di sdoganamento, comprensive di: località, data e orario di spedizione, tipologia del prodotto, quantità dei lotti, estremi identificativi del mezzo di trasporto e destinazione.

Agecontrol, sulla base di un'analisi di rischio, certificherà con controllo diretto sulle banane importate, almeno il 10% delle partite annualmente sdoganante da ogni singolo operatore in regime di Esenzione, presso ciascuna struttura autorizzata. In caso di esito positivo del controllo, il funzionario emette il Certificato di conformità. Tale certificato, consegnato in originale all'operatore, seguirà il prodotto all'ufficio doganale di competenza e fino a destinazione.

4.1.2 Tenuta del Registro

Ottenuto il riconoscimento, sarà cura dell'Operatore istituire il **Registro delle Operazioni – Esenzione (Modulo V** dell'Allegato II al presente documento), tramite l'assemblaggio dei fogli-registro disponibili sulla piattaforma SIAN, che sarà numerato ed intestato con i dati dell'impresa, per essere poi vidimato presso gli uffici di zona di Agecontrol. È possibile utilizzare un Registro delle operazioni in formato elettronico.

L'Operatore riconosciuto compila ed aggiorna puntualmente il Registro delle Operazioni, ad opera degli addetti al controllo autorizzati.

Il citato Registro è istituito presso ciascuna struttura riconosciuta e riporta tutte le operazioni di controllo effettuate sulle banane importate, prima dello sdoganamento.

In corrispondenza di ciascuna registrazione giornaliera sarà apposta la firma dell'addetto al controllo delle banane, ritenuto idoneo da Agecontrol, ed assegnato alla specifica struttura.

Sul portale SIAN, sarà reso disponibile all'operatore e ad Agecontrol l'accesso al Registro telematico, funzionale sia alla compilazione da parte dell'operatore che alla consultazione/controllo del Registro in parola da parte di Agecontrol.

4.1.3 Durata dell'autorizzazione all'Esenzione dal Controllo

Il riconoscimento è concesso per un periodo di ameno un anno, con una durata massima di tre anni, e può essere rinnovato a seguito di presentazione di nuova domanda di riconoscimento da parte dell'Operatore, previa verifica dei requisiti da parte di Agecontrol.

Ogni impresa autorizzata all'Esenzione dal Controllo almeno due volte ogni tre anni è sottoposta a verifica della permanenza delle condizioni di ammissibilità al regime semplificato di controllo all'importazione delle banane, nonché della corretta tenuta del registro.

Qualora si accerti che le condizioni minime non sono più rispettate, Agecontrol potrà determinare provvedimenti, fino alla revoca dell'autorizzazione concessa.

4.2 PROCEDURA DI ESENZIONE

In relazione al controllo di qualità, il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 prevede, all'art. 4, par. 1, lett. c) e all'art. 6 par. 1, lett. a), che gli operatori che posseggano determinati requisiti possano essere esentati dai controlli di conformità ordinari ottenendo un *Certificato di Esenzione dal controllo* (Modulo S) conforme all'Allegato II al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430.

Tali operatori devono:

- a) disporre di personale esperto in materia di norme di qualità, di attrezzature di movimentazione e di controllo;
- b) tenere un registro delle operazioni effettuate;
- c) essere in grado di assicurare la qualità costante delle banane commercializzate.

L'elenco con i dati relativi agli "Operatori Esentati" è presente sul portale SIAN.

Per gli "Operatori Esentati" vengono fissati, con riferimento all'analisi dei rischi, i seguenti canoni di controllo:

- l'organismo di controllo dovrà certificare almeno il 10% del totale delle partite annualmente importate dall'Operatore esentato;

- tutti gli importatori devono essere controllati (almeno per una partita all'anno).

Qualora da questi controlli emergano irregolarità significative, l'AGEA aumenterà la percentuale delle importazioni e dei quantitativi da controllare presso gli Operatori o le strutture di cui trattasi.

Ai fini dell'attività di controllo a campione, l'Operatore comunicherà ad Agecontrol a posteriori, ogni trimestre, i quantitativi complessivamente importati, distinti per Paese di provenienza.

4.3 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE

Il riconoscimento può essere concesso per un periodo di tre anni, e può essere rinnovato previa domanda dell'interessato e verifica del mantenimento dei requisiti.

Agecontrol sulla base di un'analisi del rischio determinata da AGEA, effettuerà visite periodiche, per accertare il rispetto delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione all'esenzione, nonché la corretta tenuta del registro, tali condizioni qualora non risultino più rispettate, portano alla revoca della esenzione concessa.

Ogni Operatore è sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni.

Al fine di consentire ad Agecontrol di sottoporre a verifica almeno il 10% delle partite importate, come stabilito dal D.M. 672762 del 20 dicembre 2024 anche gli operatori esentati sono tenuti ad inviare le richieste di controllo, indicando nel modello predisposto la dicitura "operatore esonerato".

SEZIONE V - COMUNICAZIONI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

5.1 COMUNICAZIONI

AGEA effettua le seguenti comunicazioni di cui all'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, alla Commissione Europea, al Ministero e alle Regioni e Province autonome, per quanto di competenza:

- a) le informazioni di cui all'articolo 9 del D.M. n. 672762 del 20 dicembre 2024, non appena ricevute dall'Agecontrol. Tali informazioni prevedono l'inserimento dei dati derivanti dalle "notifiche di non conformità" accertate e dei provvedimenti assunti direttamente nel sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione europea. Attraverso tale metodologia si dà notizia dei sopracitati dati anche alle Autorità di coordinamento degli altri Stati membri interessati.
- d) Le comunicazioni di cui all'art. 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 ai Paesi terzi con Organismo di controllo riconosciuto riportati nell'allegato IV al Regolamento di esecuzione, relativamente alle non conformità rilevate in fase di importazione.
- e) i sistemi di ispezione e di analisi del rischio contenuti nelle Disposizioni attuative emanate da AGEA, nonché ogni loro ulteriore modifica;
- f) entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dall'Agecontrol e dalle Regioni nel corso dell'anno precedente, attraverso la stesura di una relazione completa dei dati dei controlli svolti, dei loro esiti e dei provvedimenti assunti distinti in base alle risultanze ottenute tra mercato interno, importazioni ed esportazioni.

5.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

AGEA adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la transizione al nuovo sistema dei controlli, compreso l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli - BDNOO, di cui alla sezione II del presente documento.

L'AGEA mette a disposizione degli operatori di filiera e dell'Agecontrol su portale SIAN la modulistica con le relative modalità di compilazione.

Tali modelli sono disponibili sul sito web: www.sian.it, accedendo alle sezioni:-Utilità – Download-Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli.

IL DIRETTORE
Salvatore Carfi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

SEZIONE VI - ALLEGATI

ALLEGATO I

- **Analisi di rischio:**

Il manuale operativo delle procedure allegato al D.M. n. 672762 del 20 dicembre 2024, all'articolo 2 stabilisce che, in base alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 agli articoli 75 e 76 ed al Regolamento delegato (UE) 2023/2429, vengano eseguiti dei controlli selettivi per verificare la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione, che devono essere basati su un'analisi di rischio e concentrati nella fase precedente alla spedizione dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.

Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, il controllo deve essere effettuato prima dell'immissione in libera pratica.

L'art. 5 del Regolamento indica i criteri da considerare affinché i controlli di conformità siano svolti in maniera selettiva. In particolare, per quanto concerne il mercato interno, si terrà conto degli elementi di seguito elencati ed articolati nelle relative tabelle di riferimento:

- classificazione degli operatori
- classificazione delle attività
- gamma dei prodotti
- valore del prodotto commercializzato
- risultato dei controlli
- presenza dei sistemi di assicurazione della qualità.

I parametri di rischio, necessari ad evidenziare il pericolo che un operatore metta in vendita dei prodotti non conformi alle norme, sono suddivisi fra rischio statistico e rischio casuale:

- il parametro di rischio statistico è costituito dagli elementi economici degli operatori, cioè dalla loro posizione nella catena commerciale (OP, cooperative, imprenditori agricoli, centrali di condizionamento, centri di distribuzione ecc.), dall'ampiezza dell'offerta (prodotti stagionali, assortimenti parziali o totali ecc.) e dal valore d'affari;
- il parametro di rischio causale scaturisce dall'esito dei controlli eseguiti nell'anno precedente a quello di analisi.

Percentuali minime di operatori che dovranno essere soggette a controllo di conformità.

OPERATORI	PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO (in base alla distribuzione territoriale)
grossisti	30
GDO – dettaglianti	30
centrali di acquisto	1
O.P. – COOP.	4
imprenditori agricoli	5
Grossisti (condizionamento e smistamento) importatori – esportatori	30

CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'	INDICI
Importazione di prodotti da Paesi terzi	25
Acquisto di prodotti sui mercati degli altri Paesi UE	20
Cessione, con relativa spedizione, di prodotti sui mercati degli altri paesi UE	15
Acquisto di prodotti sui mercati locali	10
Cessione di prodotti destinati al consumo in ambito locale	10
Acquisto di prodotti sul mercato nazionale	10
Cessione di prodotti e relativa spedizione in ambito nazionale	5
Esportazione di prodotti sui mercati dei paesi terzi	5

Contratti a distanza anche via internet	5
---	---

GAMMA DI PRODOTTI	INDICI
Gamma completa dei prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel Manuale)	25
Monoprodotto (prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale prodotti indicati nel Manuale)	15
Gamma degli altri prodotti ortofrutticoli con norma generale (all.1 parte IX Reg. CE 1234/2007)	10
Monoprodotto (altri ortofrutticoli con norma generale di cui all'allegato 1 parte IX Reg. CE 1234/2007)	5

VALORE COMMERCIALE €	INDICI
superiore a 540.000	20
180.000 - 540.000	15
60.000 - 180.000	10
fino a 60.000	1

RISULTATI DEI CONTROLLI (d.lgs n.306/2002)	INDICI
Mancanza di conformità tecnica	25
Utilizzo non autorizzato del cd. “logo comunitario”	15
Mancata iscrizione/aggiornamento a BNDOO	15
Mancata comunicazione agli organismi di controllo delle informazioni di cui all'articolo 11 paragrafo 4 del regolamento.	15
Mancata o errata annotazione delle indicazioni esterne di cui mancata/errata indicazione dell'origine	20 25
Rilievi inerenti alla presentazione	10
Sanzioni Irrogate	25

PRESENZA DI SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'	INDICI
Si	0
No	5

IL DIRETTORE
Salvatore Carfi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

Firmato digitalmente da: Salvatore Carfi
Data: 07/02/2025 08:10:32

MODULISTICA (NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE ORTOFRUTTA)

- A. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA BDNOO
- B. DOMANDA VARIAZIONE O CANCELLAZIONE DALLA BDNOO
- C. NOTIFICA DI SPEDIZIONE
- D. RICHIESTA CONTROLLO
- E. CHECK LIST
- F. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
- G. ATTESTATO DI NON CONFORMITÀ
- H. NOTIFICA NON CONFORMITÀ (PAESI COMUNITARI)
- I. CERTIFICATO DI TRASFORMAZIONE
- J. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AUTOCONTROLLO E CD. “LOGO COMUNITARIO”
- K. VERBALE DI ACCERTAMENTO - AUTORIZZAZIONE AUTOCONTROLLO E CD. “LOGO COMUNITARIO”
- L. REGISTRO DELLE OPERAZIONI (AUTOCONTROLLO E CD. “LOGO COMUNITARIO”)
- M. ETICHETTA CD. “LOGO COMUNITARIO”
- N. CERTIFICATO AUTORIZZAZIONE AUTOCONTROLLO E CD. “LOGO COMUNITARIO”
- O. NOTIFICA NON CONFORMITÀ (PAESI EXTRA COMUNITARI)
- P. PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO (VCF)
- Q. PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA (VCD)
- R. PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO (VCO)
- S. CERTIFICATO AUTORIZZAZIONE ALL’ESENZIONE
- T. RICHIESTA ESENZIONE DAL CONTROLLO (BANANE)
- U. VERBALE VERIFICA AUTORIZZAZIONE ESENZIONE
- V. REGISTRO DELLE OPERAZIONI (ESENZIONE)

ALLEGATO III

APPENDICE “C”

Prodotti di cui all'Allegato I parte IX , parte X e parte XI

del Reg. (UE) 1308 /2013

NC generico	NC specifico	Prodotto
0702	0702 0000	Pomodori, freschi o refrigerati
	0702 0000 07	- Pomodori “ciliegia”
	0702 0000 99	- altri
0703		Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
	0703 10 11	Cipolle e scalogni
	7031011	Cipolle da semina
	7031090	Scalogni
	0703 1019	-altre
	0703 20 00	Aglio
0704		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli
	0704 1000 10	Cavoli broccoli
	0704 1000 90	Altri
	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles

	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi
	0704 90 90	altri Cavoli
0705		Lattughe fresche o refrigerate (Per le derivate da <i>Lactuca sativa</i> e indivie ricce derivanti da <i>Cichorium endivia crispum</i> e <i>latifolium</i> è da considerare la norma specifica)
	0705 1100	- Lattuga a cappuccio
	0705 19 00	altre Lattughe
		Cicoria
	0705 21 00	Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)
	0705 29 00	altre Cicorie
0706		Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
	0706 10 00	Carote e navoni
	0706 10 00 10	Carote
	0706 1000 90	altri
	0706 9010	Sedani rapa
	0706 9030	Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)
	0706 9090	Altri
0707		Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
	0707 00 05	Cetrioli
	0707 00 90 00	Cetriolini

0708		Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
	0708 10 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
	0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)
	0708 2000 10	Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata spp. Sesquipedalis</i> , <i>vigna unguiculata spp. unguiculata</i>)
	0708 2000 20	fagioli verdi, fagiolini-burro, fagiolini
	0708 2000 80	Altri
	0708 9000	altri legumi
0709		Altri ortaggi, freschi o refrigerati,
	0709 20 00	Asparagi
	0709 30 00	Melanzane
	0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani Rapa
*	0709 59 10	Funghi galletti o gallinacci
*	0709 59 30	Funghi porcini
*	0709 59 50	Tartufi
*	0709 59 90	altri
	0709 6010	Peperoni
	0709 6099	Altri
	0709 6099 20	Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum spp.</i>)
	0709 6099 90	Altri
	0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
	0709 9100	Carciofi
	0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>)

	0709 90 20	Bietole da costa e cardi
	0709 90 50	Finocchi
	0709 90 70	Zucchine
*	0709 90 40	capperi
	0709 90 90	altri
0802		Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, (escluse le eccezioni indicate dal regolamento)
	0802 11	Mandorle con guscio
	0802 1110	Mandorle amare
*	0802 1190	Mandorle altre
*	0802 12 10	mandorle sgusciate amare
	0802 21 00	Nocciole (Corylus spp.) con guscio
*	0802 22 00	Nocciole sgusciate
	0802 31 00	Noci comuni con guscio
*	0802 32 00	Noci comuni sgusciate
	0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.)
*	0802 50 00	Pistacchi
	0802 90 60	Noci macadamia
*	0802 90 50	Pinoli
	0802 90 85	Altre
0803		Banane
	0803 1010	Banane fresche
*	08039010	Altre

0804

	08042010	Fichi freschi
*	08042090	Fichi secchi
	08043000	Ananassi
	08044000	Avocadi
	08043002	Guaiave, manghi e mangostani

0805

		Agrumi, freschi o secchi
	0805 10 20	Arance dolci, fresche (Per le derivate da Citrus sinensis L. è da considerare la norma specifica
	0805 1022	Arance navel
	0805 1022 10	di alta qualità
	0805 1022 90	Altre
	0805 1024	Arance bionde
	0805 1024 10	di alta qualità
	0805 1024 90	Altre
	0805 1028	altre
	0805 1028 10	di alta qualità
	0805 1028 90	altre
	0805 10 80	Altre Arance
	0805 20	Mandarini (Per derivati da Citrus reticulata/clementina/unshiu deliziosa, tangerina è da considerare la norma specifica
	0805 21	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma)
	0805 2110	Satsuma

0805 2110 10	fresche (PN001)
0805 2110 90	altre (PN001)
0805 2190	altri
	Mandarini
0805 2190 11	fresche
0805 2190 19	Altre
	Tangerini
0805 2190 91	fresche
0802 2190 99	Altre
0805 2200	Clementine
	Monreal
0805 2200 11	fresche
0805 2200 19	Altre
	altre
0805 2200 20	fresche
0805 2200 90	altre
	Wilking
0805 2900 11	fresche
0805 2900 19	Altre
	Ibridi di agrumi denominati "minneolas" (PN001)
0805 2900 21	fresche
0805 2900 29	altri
0805 40 00	Pompelmi e pomeli
	Pompelmi, fresche

	0805 4000 11	bianchi
	0805 4000 19	rosei
		Pomeli freschi
	0805 4000 31	bianchi
	0805 4000 39	rosei
	0805 4000 90	altri
	0805 50	Limoni (Per i derivati da Citrus limon, L. è da considerare la norma specifica
	0805 50 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)
	0805 5010 10	freschi
	0805 5010 90	altri
	0805 50 90	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
	0805 5090 10	freschi
	0805 5090 90	altre
	0805 90 00	Altri
0806		Uve, fresche o secche
	0806 1010	da tavola
	0806 1010 05	della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1 gennaio al 31 gennaio e dal 1 dicembre al 31 dicembre
	0806 1010 90	altre
*	080620	secche
0807		Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
	08071100	Cocomeri

	08071900	Altri
	0807 1900 50	Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
	0807 1900 90	altri
	08072000	Papaie
0808		Mele, pere e cotogne, fresche (per le mele derivanti da Malus domestica Borkh si consideri la norma specifica):
	0808 10 10	Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre
	0808 10 80	Altre
	0808 1080 10	Mele da sidro
	0808 1080 90	altri
	0808 20	Pere e cotogne (per le pere derivanti da Pyrus communis L. si consideri la norma specifica)
	0808 20 10	Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 10 agosto al 31/12
	8083090	Altre
	0808 3090 10	della varieta' Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretschneideri)
	0808 3090 90	altre
	0808 20 90	Cotogne
0809		Albicocche, ciliege, pesche (per le pesche derivanti da Prunus persica si consideri la Norma Specifica, prugne e prugne fresche)
	0809 10 00	Albicocche
	0809 2100 00	Ciliegie acide (Prunus cerasus)
	0809 2900 00	Altre ciliege
	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci

0809 3010 00	Pesche noci
0809 3090 00	altre
0809 40 05	Prugne
0809 40 90	Prugnole
0810	Altra frutta fresca
0810 1000 00	Fragole
0810 20 10	Lamponi
0810 20 90	more di rovo o di gelso e more-lamponi
0810 40 10	Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea»)
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus
0810 40 50	Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»
0810 40 90	altri mirtilli
0810 30 10	Ribes nero (cassis)
0810 30 30	Ribes rosso
0810 30 30	Altri Ribes
0810 5000	Kiwi
0810 5000 10	giallo (Actinidia chinensis)
0810 5000 90	altri
0810 30 30	Durian
0810 30 30	Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi sapotiglie, Frutti della passione, carambole e pitahaya

0813	*	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801(noci di cocco anche 0813 5039 disseccate, del Brasile e di acagiù sia con guscio che sgusciate) e 0802 (vedi voci al codice corrispondente)
	ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato
	0910 20	Zafferano
	ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
	1212 99 30	Carrube

* i prodotti contrassegnati con asterisco, non sono soggetti in base a quanto disposto dall'articolo 5 lettera b del Regolamento delegato (UE) 2023/2429 all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale, tranne per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.